

Glauco Maria Cantarella
Innocenzo III e la Romagna*

[A stampa in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, LII (1998), pp. 33-72 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

1. Ad accostarsi al *Registro* di Innocenzo III fiduciosi di trovarvi riferimenti cospicui e significative dichiarazioni di principio riguardo al tema della Romagna si rischia un completo fallimento e un grande senso di delusione.

Sembra impossibile che questo pontefice così attento e preoccupato di «recuperare»¹ a Roma il patrimonio di san Pietro (che con lui si configura come «apostolico» e «della Chiesa»)², al punto che i *Gesta* che ne celebrano le imprese (e che sono stati scritti solo per glorificarne la memoria o anche, nella tradizione del *Liber Pontificalis* romano nonché delle agiografie, per indicare la via ai suoi successori?)³ scrivono di lui che subito dopo la consacrazione, per corrispondere ai desideri e alle aspettative del popolo romano, «addivenne a questa deliberazione... che avrebbe riscattato il malo tempo e recuperato il patrimonio perduto», e all'uopo fece verificare la consistenza economica della Chiesa di Roma, «volendo sapere se il tesoro della Chiesa fosse sufficiente per quello scopo» con un censimento segreto (ma non tanto che non si commettessero abusi)⁴, non elargisca nessuna delle sue famose dichiarazioni per rivendicare alla Sede Apostolica la Romagna, obiettivo storico del papato, ambito forse non tanto per la sua importanza economica né per le famose saline di Comacchio e di Cervia (fermo restando quel che ne scrisse nel XIV secolo il cardinale Bertrando del Poggetto: «plus habemus de parvula Cerviola, quam de tota Romandiola»)⁵, quanto soprattutto per il significato politico e dominativo che esso rivestiva, situato com'era nelle origini, nel tempo stesso della fondazione del *patrimonium beati Petri*.

Eppure come non aspettarsele da un papa prodigo di arenghe interminabili e pregnanti, come quella famosa sui «duo magna luminaria», il sole e la luna, corrispondenti alla *pontificalis auctoritas* e alla *regalis potestas*, e che si estende per ventitré righe a stampa⁶, o l'altrettanto celebre *Vergentis in senium*, che introduce in trentotto righe le misure contro gli eretici⁷, o anche quella che è posta a prologo della raccomandazione che i cittadini di Fermo ricevono di ubbidire al loro vescovo, canonicamente eletto e perciò confermato dalla Sede Apostolica e dunque da essa

¹ Per impiegare un termine che caratterizza i suoi scritti al punto da essere stato all'origine di una brutta espressione storiografica, politica (programma) delle «ricuperazioni»: M. MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198* (1981), ora in ID., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. LAMBERTINI, Roma 1995, p. 171.

² Cfr. O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale, 410-1216*, Bari 1986¹, p. 436.

³ B. BOLTON, *Too important to Neglect: The Gesta Innocentii PP III*, in *Church and Chronicle in the Middle Ages*, London-Rio Grande 1991, pp. 87-99 («a work deliberately designed to carry a message about the celebrated achievements of a pope»: p. 98). Cfr. G.M. CANTARELLA, *Pasquale II e il suo tempo*, Napoli 1997, pp. 53-57; ID., *Il sogno di Cluny*, «Storia & Dossier» X, 97 (settembre 1995), p. 49; *Rileggendo le «Vite» di Maiolo. Qualche nota, qualche ipotesi*, in *Nel millenario di Maiolo. Influenze cluniacensi nell'Italia del Nord*, Pavia € , pp.€.

⁴ *Gesta Innocentii papae III*, PL 214, VIII, coll. XXI-XXII: «In hoc devenit consilium, ut petitionem populi exaudiret, quatenus et tempus redimeret malum, et patrimonium recuperaret amissum. Verum, antequam populo responderet, volens scire utrum thesaurus Ecclesiae sufficeret ad hoc opus, usus est hac cautela quod per singulas parochiales ecclesias fecit singulos parochianos occulte describi, ut sciret numerum et qualitatem ipsorum... Sed nunquam tantam potuit adhibere cautelam quin fraus committeretur in multis».

⁵ Citato in A. VASINA, *Dai Traversari ai Polenta: Ravenna nel periodo di affermazione della signoria cittadina*, in *Storia di Ravenna III*, Venezia 1993, p. 586.

⁶ Ne riportiamo solo l'inizio (POTTHAST 403=*Die Register Innocenz III.*, I: 1. *Pontifikatsjahr: Texte*, ed. O. HAGENEDER-A. HEIDACHER, Graz-Köln 1964, n° 401, Laterano, 1198 ottobre 30, p. 600¹⁻⁷): «Sicut universitatis conditor Deus duo magna luminaria in firmamento celi constituit — luminare maius, ut preesset diei, et luminare minus, ut nocti preesset —, sic ad firmamentum universalis ecclesie, que celi nomine nuncupatur, duas magnas instituit auctoritates: maiorem, que quasi diebus animabus preesset, et minorem, que quasi noctibus preesset corporibus; que sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas»

⁷ Anche di questa riportiamo solo l'inizio (POTTHAST 643=*Die Register Innocenz III.*, II: 2. *Pontifikatsjahr: Texte*, ed. O. HAGENEDER-W. MALECZEK-A.A. STRNAD, Rom-Wien 1979, I n° 1, Laterano 1199 marzo 25, p. 318²¹): «Vergentis in senium seculi corruptelam non solum sapiunt elementa corrupta, sed et dignissima creaturarum ad imaginem et similitudinem condita Conditoris, prelata privilegio dignitatis volucris celi et bestiis universe terre testatur; nec tantum eo quasi deficiente iam deficit, sed inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis».

investito «per vexillum» dei *regalia*, e che recita: «Benché l'autorità pontificale e la potestà imperiale siano dignità diverse e gli uffici del regno e del sacerdozio siano distinti, tuttavia, poiché il pontefice romano fa le veci in terra di colui che è re dei re sulla terra e signore di coloro che signoreggiano e sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec non solo ha dal Signore stesso somma potestà nello spirituale, ma invero anche grande potestà nel temporale»⁸? Una dichiarazione molto impegnativa a tutela di un vescovo di una piccola città della Marca... E tuttavia ad eccezione di una delle prime lettere del *Registro*, inviata all'arcivescovo di Ravenna e ai suoi suffraganei e che, come vedremo, ripete le linee generali di un discorso particolarmente frequentato dal pontefice in quel 1198 al quale risale, e fatte salve le nostre sviste e i nostri errori, niente di tutto ciò ritroviamo a proposito della Romagna o, per entrare nel vocabolario e nel mondo di Innocenzo III, dell'«esarcato di Ravenna»⁹.

Se ritorniamo per un momento ai *Gesta* dobbiamo rilevare una curiosa coincidenza con il tono generale del *Registro*. La Romagna non gode di un proprio capitolo da parte del biografo-encomiasta, che organizza la propria narrazione in modo evidentemente didascalico procedendo per temi: quello del *Patrimonium*, dell'Impero, dei regni, della Crociata, dell'eresia...¹⁰ La *vita* di Innocenzo III lascia un vuoto sulla Romagna, uno spazio franco che risulta riempito solo occasionalmente. In questo vuoto saremo costretti a muoverci.

2. Torniamo a quella lettera inviata all'arcivescovo di Ravenna e ai suoi suffraganei, vale a dire all'intera provincia ecclesiastica di Ravenna. Il quadro è quello dell'operato di Carsendino, legato apostolico, contro Markward di Anweiler, e gli scenari sono quelli così bene esplorati ed illuminati dal Maccarrone. «Nusquam melius ecclesiastice consulitur libertati, quam ubi ecclesia Romana tam in temporalibus quam in spiritualibus plenam obtinet potestatem», esordisce il pontefice, che esorta «ut honori apostolice sedi et ecclesiarum vestrarum libertatem videamini utiliter procurare» e ricorda: «moleste feremus, si sollicitudo vestra in hac necessitate reperta fuerit defecisse»¹¹. La *libertas* della Chiesa di Roma è la causa di tutti gli Italici, ripetono le sue lettere in quei momenti; c'è da combattere la «dura tirannide» dei Tedeschi¹². C'è soprattutto da combattere Markward, continuando la politica del vecchio Celestino III che in lui aveva visto una poderosa minaccia alla Chiesa di Roma. O forse in quel senescalco dell'Impero, in quel *ministerialis* troppo recentemente liberato perché possa godere di tanto potere, si intravede un punto di debolezza, uno spazio per Roma? Markward: l'uomo che i *Gesta Innocentii* presentano subito come un *parvenu* inspiegabilmente prediletto da Enrico VI e pronto a farsi strada grazie al testamento imperiale di cui era stato designato esecutore¹³, pronto però a tradirlo se non a usurpare il trono imperiale: come spiegare altrimenti quella promessa secondo la quale se il papa «eum in gratiam sua admittere dignaretur, ipse Romanam Ecclesiam amplius exaltaret quam exaltata fuerat a tempore Constantini, cum testamentum illud ad ingentem redundaret Ecclesiae Romanae gloriam et

⁸ POTTHAST 2657 (Roma, 1206 gennaio 7)=*Reg.* VIII.190, PL 215, col. 767B, C: «Licet pontificalis auctoritas et imperialis potestas diversae sint dignitates, et officia regni et sacerdotii sint distincta, quia tamen Romanus pontifex illius agit vices in terris, qui est rex regum in terris et Dominus dominantium, sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec, non solum in spiritualibus habet summam, vero etiam in temporalibus magnam ab ipso Domino potestatem (...) Electionem illius, quam de persona idonea cognovimus canonicè celebratam, auctoritate curavimus apostolica confirmare, ipsumque postmodum per vexillum de regalibus investire».

⁹ POTTHAST 30=*Die Register Innocenz III.*, I, ed. cit., n° 27, (Laterano, 1198 febbraio 15-28), p. 41-2: «isarcatum Rauenne»; cfr. MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198* cit., p. 185.

¹⁰ Cfr. BOLTON, *Too important to Neglect* cit., p. 91: «It is not merely a diary recounting day-to-day events during the first ten years of the pontificate. Instead it is a single author's presentation of carefully organised themes, rigorously selected». Diversamente A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 80, 81, che tuttavia si affida ad una bibliografica che cita quest'opera del tutto di sfuggita.

¹¹ Ivi, p. 40¹⁹⁻²¹, p. 41^{12-13, 16-17}.

¹² Cfr. E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secolo XII-XIV)*, I, Perugia 1988, pp. 102-110. Più conciso, ma come sempre acuto, MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198* cit., pp. 181-185.

¹³ Rinviamo alla breve analisi nell'Appendice al presente lavoro.

honorem»¹⁴? Se il papa non l'avesse «ammesso al proprio favore» Markward avrebbe forse lasciato che le disposizioni imperiali, tanto vantaggiose, almeno in linea di principio, per Roma come i *Gesta* si premurano di farci sapere poco dopo, rimanessero lettera morta tradendo la volontà del suo imperatore defunto? E perché avrebbe dovuto essere proprio compito suo «esaltare la Chiesa di Roma più di quanto non lo fosse mai stata dall'età di Costantino»? Era forse l'incarnazione della volontà del defunto imperatore o aspirava ad essere un secondo Costantino? Lui, un servo da tre anni liberato dalla magnanimità di Enrico VI e subito posto a presiedere la Marca di Ancona, il ducato di Ravenna, la Romagna (1195): lui, un plebeo fatto salire troppo in alto, fatto ascendere a troppo potere, reso una minaccia per colei che avrebbe dovuto servire, l'imperatrice-vedova Costanza... Il ritratto dei *Gesta* è, in verità, molto coerente e corrisponde a quelli che la letteratura e la trattatistica del secolo precedente aveva già tracciato, ai modelli che collegavano la *tirannide* con la scalata sociale degli ignobili¹⁵. Markward è un potente, ma è un *parvenu*. Occupa terre che la Chiesa di Roma può rivendicare. Ed è riuscito a suscitare delle rivolte contro di lui. Dopo la morte di Enrico VI le realtà comunali possono, per così dire, saldarsi con la complessa situazione tedesca e l'ostilità che animava contro Filippo di Svevia, fratello del defunto imperatore, l'arcivescovo di Colonia. Markward, esecutore della politica di fermezza e del forte disegno di Enrico VI è, privo del suo signore, in una posizione potenzialmente debole nonostante i suoi rapporti con Filippo, o forse proprio per questi¹⁶. Roma interviene. Si fa capofila delle *libertates* minacciate dalla sua «tirannide»; riesce a inserirsi nella coalizione fra Ravenna e le città della Marca formatasi già dal 1195, nella scia delle ribellioni delle città della Marca contro gli imperiali, già vive dal 1196, nei complessi giochi di guerra delle città romagnole nei quali si era a sua volta inserito Markward¹⁷. Salvo che questi non aveva probabilmente altro obiettivo che quello di dare manifestazione convincente (per romagnoli e marchigiani) della propria superiorità ed efficienza militare, mentre per il pontefice la Romagna diventava uno dei teatri del confronto fra la Sede Apostolica e il principio stesso dell'autorità imperiale in Italia: e, come si sa, mentre il primo non riuscì a tener testa alla generale alleanza ispirata contro di lui proprio dalle sue vittorie e a tener fede all'impegno di difendere la propria base operativa di Cesena (che nell'agosto 1198 sottoscrisse il giuramento di fedeltà all'arcivescovo di Ravenna), la seconda, impegnandosi a fondo, otteneva almeno il risultato di aprire uno spazio per sé e per le proprie rivendicazioni¹⁸. Era pur sempre un successo. Ma sorprendentemente di tutto questo i *Gesta* conservano soltanto una labile traccia. Non c'è insistenza su quella che pure appare come una delle più grandi vittorie papali nella regione. Anzi, essa viene limitata alla Marca:

Qui [Markward], cum multam pecuniam expendisset, et cognosceret quod non posset Marchiam retinere, obtulit domino papae pecuniam copiosam, annum censum promittens, si, recepta fidelitate, concederet ei terram. Quod cum dominus papa facere nollet, quia suspectam habebat fraudem ipsius, reliquit Marchiam, et regnum intravit. Reducta est igitur tota Marchia, praeter Asculum, ad dominium et fidelitatem Ecclesiae, videlicet Ancona,

¹⁴ *Gesta* cit., IX, col. XXIIIB. Su Markward cfr. *Die Register Innocenz III.*, I, n° 38, p. 56 n. 3.

¹⁵ Ricordiamo gli esempi di Maione, l'emiro degli emiri di Guglielmo I di Sicilia, secondo la rappresentazione che ne dà Falcardo (cfr. il nostro *La Sicilia e i Normanni. Le fonti del mito*, Bologna 1988, p. 76ss.), di Godwin, il favorito di re Etelredo, secondo il racconto di Walter Map (rinviamo a G. BOSSI, *I re, la regalità, le espressioni di potere in Walter Map*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia Medievale, a.a. 1994/95, rel. G.M. Cantarella, p. 48ss.), e la polemica di Giovanni di Salisbury contro gli *homines novi* e la loro ascesa sociale: i casi di Enea, di Stefano di Blois (cfr. IOANNIS SARESBERIENSIS *Policratici siue de nugis curialium et uestigiis philosophorum libri VIII*, ed. C.C.I. WEBB, II, Oxonii 1909, VI.16, p. 42; VI.22, p. 62ss.; VI.18, pp. 50-51); cfr. l'analisi della BOLTON, *Too important to Neglect*, pp. 92-93, che lo definisce «the villain and anti-hero of the *Gesta*» (p. 92). Il testamento di Enrico VI in *Gesta* XXVI, col. LIIAC; ed. L. WEILAND, in *MGH Const.* I, pp. 530-531.

¹⁶ Per un rapido colpo d'occhio sulla situazione nel 1197-1199 cfr. D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, trad. italiana Torino 1993, pp. 74-79.

¹⁷ MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, pp. 178-180, 188-189.

¹⁸ MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, pp. 189-193, 198-202, 206.

Firmum, Auximum, Camerinum, Fanum, Esim, Senegalia, et Pensaunium, cum omnibus dioecesis suis¹⁹.

Tutto qui. Degli «avvenimenti di Romagna», come li ha chiamati il Maccarrone, come si vede non c'è traccia. Eppure i *Gesta* avrebbero dovuto registrarli. E in verità ne parlano, ma distanziandoli da quelli marchigiani e in modo alquanto prudente:

Misit praeterea nuntios et legatos ad recuperandum Exarchatum Ravennae, Brictonorium et terram Cavalcacomitis. Sed archiepiscopus Ravennas asserebat Exarchatum antiquitus fuisse concessum a Romanis pontificibus Ecclesiae Ravennati, et privilegia ostendebat; Brictonorium quoque concessum fuisse de novo ab Alexandro papa, dum Venetiis moraretur. Supersedit ergo dominus Innocentius prudenter ad tempus magis quam super hoc vellet aliquid experiri. Permisit tamen ut archiepiscopus Ravennas, salvo iure apostolicae sedis, recuperaret Brictonorium, et teneret²⁰.

Non è molto. Inoltre pudicamente i *Gesta* trasformano il blocco opposto alla politica innocenziana ad opera del più grande signore ecclesiastico della regione (la cui alleanza il papa aveva cercato anche con la trasformazione, quella sì, *ad tempus*, della chiesa piacentina in suffraganea di quella ravennate) in un momentaneo arresto. Le vicende di quell'anno sono, in verità, abbastanza marginalizzate: Innocenzo III ottiene, alla fin dei conti, soltanto la riaffermazione del diritto della Chiesa romana, ma non il riconoscimento di esso e tanto meno l'ingresso, fisicamente inteso, nelle città romagnole.

3. E questo ci deve aiutare ad intendere qual è il carattere dei *Gesta*: più che una *storia*, che non renderebbe ragione, e inspiegabilmente, dell'indubbia vittoria conseguita sul campo nel 1198, piuttosto un *bilancio*. Perché quella vittoria non appare aver avuto seguito.

Le storie delle città, dal canto loro, ben si guardarono dal rendere gli avvenimenti di quell'anno sotto una luce che potesse anche lontanamente far pensare al conseguimento di un'egemonia da parte della Sede Apostolica: per Faenza il Tolosano scrisse che si trattava di una lega contro Cesena (e non contro Markward) i cui campi Markward, nonostante fosse presente, non era riuscito a salvare dalla devastazione, ma trascurò di aggiungere che in seguito a ciò la città aveva cambiato fronte; le cronache bolognesi («a modo loro», secondo l'espressione sorniona del Rossini) accostano le spedizioni contro Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro a quella contro Cesena, fatta «in despetto de Marchoaldo», e se disegnano lo scenario di un atto di guerra contro il senescalco imperiale lo fanno in forma molto contratta e rapida («e andono con grande hoste con lo carrozzo contra Marcoaldo *in servixio di Cexenadigi*»), e affiancandolo alla distruzione dei castelli imolesi di Corvara e Sassatelli; gli annali di Cesena non sono da meno, e alla lega contro la città e alla successiva *compositio* danno quasi altrettanto risalto che alla presa di Sassatelli da parte dei bolognesi e alla *mortalitas magna* che portava alla morte nel giro di ventiquattr'ore per flusso di sangue dal naso²¹. Qualunque significato *generale* avessero potuto avere gli eventi del

¹⁹ *Gesta IX*, coll. XXIII-XXIV.

²⁰ *Gesta XII*, col. XXVIIBC. Sulla contea di Bertinoro e la terra di Cavalcaconte cfr. MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, p. 173 n. 8.

²¹ MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum (aa. 20 av. C.-1236)*, ed. G. ROSSINI, RIS² XXVIII/1, CXXII, p. 115 (*ibidem*, n. 1, per l'espressione dell'Ed. Su questa cronaca è fondamentale L. MASCANZONI, *Il Tolosano e i suoi continuatori. Nuovi elementi per uno studio della composizione del «Chronicon Faventinum»*, Roma 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Subsidia 3); cfr. A. VASINA in *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola [secoli IX-XV]*, Roma 1991, pp. 117-121); cfr. MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, pp. 198-199. *Corpus Chronicorum Bononiensium*, ed. A. SORBELLI, RIS² 18/2 (su cui è assolutamente da vedere G. ORTALLI in *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola cit.*, pp. 149-153), *ad a.* 1198, p. 60 (*Cronaca A*; corsivo nostro); *ad a.* 1199, p. 61 (*Cronaca B*: cfr. *Cr. Bolog.*, *ad a.* 1199, p. 60): sui castelli imolesi cfr. il lavoro, per molti versi innovativo, di L. DRAGO, *Incastellamento e decastellamento nell'Imolese: dinamica degli insediamenti militari nei secc. XII-XIV*, di prossima pubblicazione, s.v.; *Annales Caesenates*, ed. L.A. MURATORI, RIS XIV, Mediolani MDCCXXIX, coll. 1092-1093; cfr. MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, p. 197; anche su quest'opera si veda G. ORTALLI in *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola*, pp. 81-85.

1198, esso veniva ridotto in favore di una sua visione in chiave soltanto *particolare*: tutto era *depotenziato*, perché non lo si vedeva o non si voleva vederlo carico di qualcosa di diverso²². Erano le solite guerre fra città.

Ma è possibile che un papa tanto energico abbia rinunciato fin dal primo anno del suo pontificato ad inserire la Romagna nel suo programma di salvezza degli uomini sotto la guida suprema di colui che, nell'ira e nella misericordia, è vicario del Supremo Reggitore²³? Che si sia arrestato subito? In realtà negli anni successivi si assiste anche in Romagna alla sua strategia «del domino», come l'ha chiamata la Bolton: ai tentativi papali di inserirsi nelle complicate dinamiche della realtà cittadina italiana, «il mostro dalle teste di idra», secondo l'espressiva immagine di un'altra studiosa anglosassone, Diana M. Webb²⁴.

4. Una di quelle teste era Faenza, e i casi faentini sono indubbiamente interessanti, anche perché finiscono per intrecciarsi con quelli ravennati.

Dobbiamo arrivare al 10 marzo 1206. Innocenzo scrive una dura lettera al podestà e al popolo di Faenza. Si è appreso, sostiene, che in città si è diffusa, e ogni giorno fa più proseliti, la «superstitio» eretica. Ora, il podestà e il consiglio faentini sono sicuramente «in fide fundati», e per questo

devotionem vestram monemus attentius et hortamur, per apostolica scripta, in virtute Spiritus sancti, sub obtestatione divini iudicii, districtè praecipiendo mandantes, quatenus hujusmodi haereticos qui vocantur pauperes de Lugduno, vel etiam Patareni, vel alios, cujuscumque sectae, schismaticos, qui vobis fuerint nominati, vel scripti, a civitate vestra penitus excludatis, et sub perpetuo banno consistant, nec recipiantur de caetero, vel etiam tolerantur in civitate, vel toto ejus districtu manere, nisi ad mandatum Ecclesiae revertantur²⁵.

Prestiamo attenzione al formulario perché è di una certa rilevanza, come vedremo fra breve. Ma intanto, prima di proseguire nella lettura della lettera papale, bisogna notare che il pontefice non sembra informato di preciso sulla situazione esistente in città: «qui vocantur pauperes de Lugduno, vel etiam Patareni, vel alios, cujuscumque sectae, schismaticos»; la formulazione generica sembra atta a colpire qualunque forma di eresia sia presente: anzi, *possa esserlo*, dato che le autorità faentine dovranno prestare attenzione agli eretici o gruppi di eretici che siano o saranno loro «nominati, vel scripti». Più che allo stato di fatto l'attenzione di Innocenzo III sembra rivolta verso la situazione potenziale: il pontefice offre alla città una griglia di comportamento generale, che vale a configurarsi come modello.

Ma la lettera prosegue:

²² «Le fonti locali romagnole non ne valutano, in genere, l'importanza, presentandola [la guerra] sotto l'angusta e chiusa prospettiva delle endemiche discordie locali e dei rispettivi interessi», ha scritto MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, p. 179; ma sarà stato proprio così? È per miopia o, al contrario, per acutezza di visione che i cronisti si sono comportati in tal modo? Sarebbe stato interesse delle loro città che avessero scritto diversamente da come hanno fatto?

²³ Cfr. O. CAPITANI, *Legislazione antieretica e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi» 140 (1976), p. 38ss. BOLTON, *Too important to Neglect*, pp. 204-205. POTTHAST 2394 (San Pietro, 1205 gennaio 28) = *Reg.* VII.200, PL 215, col. 510A: «Verum, quia ejus locum, licet immerito, tenemus in terris qui, cum iratus fuerit, misericordiae recordatur, etsi graviter offensi fuerimus, nolentes tamen in ira misericordiam continere, etc»; cfr. anche il passo citato sopra, n. 8.

²⁴ BOLTON, *Too important to Neglect*, p. 202: «a medieval version of the 'domino theory' so beloved of today's strategists»; D.M. WEBB, *The Pope and the Cities: Anticlericalism and Heresy in Innocent III's Italy*, in *The Church and Sovereignty, c. 590-1918*, London-Oxford-Cambridge (Mass.) 1991, p. 151: «the hydra-headed monster that was Italy».

²⁵ POTTHAST 2709 (Roma, 1206 marzo 10) = *Reg.* IX.18, PL 215, col. 820AB (per le citazioni precedenti cfr. coll. 819-820: «Accepimus quidem quod in civitate vestra superstitio hujusmodi hominum perversorum invaluit hactenus, et quotidie invalescit, qui gregem Dominicum nituntur a via veritatis avertere... Ne igitur vestra discretio, quam credimus in fide fundatam, irrideri vel decipi possit ab illis, etc.»).

Bona vero illorum, non habentium catholicos successores, confiscentur secundum legitimas sanctiones, et etiam publicentur, domusque destruantur illorum, vel assignentur Ecclesiae, quam ipsi persequi non verentur.

La linea generale è quella dell'*Ad abolendam* di Lucio III e della *Vergentis in senium* dello stesso Innocenzo: una lotta senza quartiere contro l'eresia, che minaccia il disegno di salvezza di cui il papa romano è il portatore eminente. Ma c'è una novità: se la decretale di Lucio III non faceva esplicito riferimento alla confisca dei beni degli eretici, e se la stessa *Vergentis* aveva scritto «in terris vero temporalibus nostre iurisdictione subiectis bona eorum statuimus publicari» (giacché «cum enim secundum legitimas sanctiones rei lese maiestatis punitis capite bona confiscentur ipsorum... quanto magis, qui aberrantes in fide Deum Dei filium Iesum Christum offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent districtione precidi et bonis temporalibus spoliari, cum longe sit gravius eternam quam temporalem ledere potestatem?»): e l'attribuzione dei beni al fisco era uno dei corollari della condanna per il reo di lesa maestà secondo la *Lex Iulia de maiestate*), la lettera alle autorità di Faenza aggiungeva una possibilità ulteriore e nuova: «domusque destruantur illorum, vel assignentur Ecclesiae, quam ipsi persequi non verentur»²⁶. È una clausola che, a dire il vero, non compare nemmeno nelle durissime promulgazioni viterbesi del settembre 1207, che pure possono illuminarci sul possibile significato da attribuire a quel verbo, *publicare*, che risalta tanto nel dettato anche perché segue di poche parole un verbo già chiarissimo, *confiscare* («Bona vero ipsius omnia publicentur; ita ut de ipsis unam partem percipiat qui ceperit illum, alteram curia quae ipsum punierit, tertia vero deputetur ad constructionem murorum terrae ubi fuerit interceptus»)²⁷. A Faenza il papa non soltanto *ordina* (e non si limita, come ha invece scritto la Webb, ad un «paternal lament»)²⁸, e vuole che *sia chiaro che ordina* («districte praecipiendo mandantes»), che gli eretici vengano colpiti dalle sanzioni previste dal diritto civile e dalle sanzioni canoniche, con ciò rammemorando che la città romagnola appartiene di fatto e indiscutibilmente al *Patrimonium*, ma anche che le loro case vengano distrutte o, suggerisce, attribuite alla Chiesa «che essi non hanno timore di perseguitare». Il fatto che questo suggerimento non abbia precedenti (nella lettera di Lucio III si trova, in verità, una clausola simile: ma è limitata ai beni dei chierici)²⁹, deve invitarci a considerare quali implicazioni poteva avere. Innanzitutto quella immediata: la Chiesa (senza specificazioni: cioè quella romana) avrebbe ottenuto delle case tanto in città quanto nel *districtus*; e questo le avrebbe consentito di protestare una presenza e un diritto nel contesto urbano: non tanto come a Rimini, che in fondo era in una situazione speciale (immediatamente soggetta alla Chiesa di Roma che vi deteneva beni e diritti e non mancò di ricordarlo al vescovo nel 1204)³⁰, quanto piuttosto come in altre città non collegate con Roma da vincoli particolari: quelle della Marca, ad esempio, che l'azione contro Markward aveva condotto (*ricondotto*, secondo Innocenzo III) al *dominium* della Chiesa. Ebbene, nel 1201 Innocenzo aveva già lamentato che alcune di quelle città non si erano comportate in modo conseguente: erano continuate le violenze, e soprattutto non c'era segno di voler ubbidire ai *legati et procuratores nostri*, «qui vice nostra funguntur» (e che avevano, per parte loro, istruzioni di continuare ad agire con autorità straordinaria, come nel momento della guerra contro Markward, giacché le loro azioni «non nobis et vobis, sed his et illis valeat imputari, qui nolunt pacem recipere»). Peggio: le forze di Senigallia avevano osato «per violentiam occupare, in nostrum et

²⁶ Ivi, col. 820B. *Die Register Innocenz III.*, II, ed. cit., n° 1, p. 51-2, 8-14; cfr *Corpus Iuris Civilis*, ed. P. KRÜGER, II, Dublin-Zürich 1970¹⁵, VIII.8.5.1, p. 373. Sui rapporti con l'*Ad abolendam* (*Decretales Gregorii IX* V.VII.9, in E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, II, Graz 1959², coll. 780-782) cfr. il fondamentale studio di CAPITANI, *Legislazione antieretica* cit., pp. 31-53; cfr. ID., *Storia dell'Italia medievale* cit., p. 462ss.

²⁷ POTTHAST 3187 (Viterbo, 1207 settembre 23) = *Reg. X.130*, PL 215, col. 1226D.

²⁸ WEBB, *The Pope and the Cities* cit., p. 143.

²⁹ Si veda l'analisi di CAPITANI, *Legislazione antieretica*, p. 36 nn. 12, 13.

³⁰ POTTHAST 2173 (Laterano, 1204 aprile 8) = *Reg. VII.39*, PL 215, col. 321AC: all'episcopio riminese vengono affittati, per cento lire l'anno, una serie di beni «de... rebus juris Sanctae Romanae ecclesiae» (col. 321B); e inoltre: «praedecessorum nostrorum vestigia inhaerentes, sicut ab esi sancitum est, ita et nos mansurum in perpetuum de caetero sancimus, ut Ariminensis ecclesia nulli alii metropoli, nisi tantum sanctae Romanae Ecclesiae sit subjecta, ipsiusque antistes tantum a Romano pontifice omni tempore consecratur».

Ecclesiae Romanae dispendium et vestrum dedecus, et jacturam» i beni (*domania*) della Chiesa romana, tra cui «quatuor... turre, quatuorque palatia in civitate vestra»; e anche quelle di Fano avevano occupato con la violenza i beni di Santa Maria Nuova, «quae ad nos nullo pertinet mediante, ac palatium quod construxit comes Walterius in civitate Fanensi», e in più stavano tentando di portare «sub vestro districtu» (come scrive Innocenzo III) la città e il comitato di Fossombrone, «qui ad Romanam Ecclesiam specialiter pertinent... cum ad vos nulla pertineat [*sic*: ma sarà «pertineant»] ratione»³¹. Innocenzo, insomma, rivendicava ad alta voce i diritti conculcati o minacciati dalle città; e fra quei diritti c'era una presenza precisa *dentro* la città, una presenza fisica, materiale: c'erano le case e le fortificazioni pertinenti alla Chiesa di Roma (e che, comprensibilmente, le autorità comunali intendevano riportare, o semplicemente mantenere, sotto il loro controllo).

Con la confisca delle case degli eretici a Faenza si sarebbe ottenuto lo stesso risultato. La Chiesa romana sarebbe entrata in città per la via maestra della sanzione giuridica³², e avrebbe ottenuto di poter rivendicare dei diritti all'interno dell'abitato. Avrebbe ottenuto di poter marcare una presenza visibile. E questo non avrebbe potuto costituire un primo passo verso l'estensione anche a Faenza della *pax romana* (o «papal peace»)³³? Tanto più che anche per Faenza venivano contestualmente istituiti una sorta di *procuratores*: per vegliare sull'attuazione del mandato papale Innocenzo III aveva delegato gli abati di San Procolo e di Santo Stefano di Bologna, col potere di esercitare «districionem ecclesiasticam, appellatione remota»³⁴.

5. Ma quella innovazione non passò. Le autorità di Faenza non dovettero fraintendere il senso di quella sanzione innovativa³⁵ né essere troppo impressionate dalle minacce del pontefice (così come nemmeno dalla drammatica rappresentazione del pericolo ereticale che la lettera esibiva in una lunga arenga) se questi otto mesi più tardi, il 10 dicembre, rivolgeva loro un'altra epistola sullo stesso tema. Ma con ben altri toni.

Dopo un'introduzione lunga, complessa ed ispirata Innocenzo ricordava ai faentini d'aver saputo che a Firenze «in exterminium hujusmodi perfidorum... quoddam sit editum provida pietate statutum» e ne indicava l'esempio anche ai romagnoli:

credentes nos aemulari charismata meliora per exemplum eorum, tutiorem vobis viam duximus ostendendam, per quam haereticae pestilentiae, quae in civitate vestra nonnullos infecisse refertur, occurrere valeatis. Eapropter universitatem vestram monemus attentius, et hortamur, per apostolica scripta mandantes, quatenus statutum ipsum... ad haeticorum perniciem confundendam unanimiter assumentes, humiliatos pauperes de Lugduno, seu quoslibet pravitatis haereticae sectatores, secundum ipsum, et aliter, prout vobis fuerit desuper inspiratum, ita satagatis a civitate vestra depellere, quod zelum vos comprobetis Christianae religionis habere³⁶.

³¹ POTTHAST 1266 (Laterano, 1201 febbraio 5) = *Reg.* III.49, PL 214, col. 937AB: «Gavisi sumus in Domino et eis devota gratiarum retulimus actiones, cum, per sollicitudinem nostram, ad dominium Ecclesiae rediistis. Sed cum audivimus dissensiones et guerras, quae pullulant inter vos (...) lunge magis tristamur...; cum per legatos et procuratores nostros non sustineatis hujusmodi facinora emendari. Unde multo deterius est nunc Marchiae, cum il libertatem visa est respirasse, quam tunc extitisset, quando sub gravi servitute gemebat (...) Protestamur et didicimus quia, nisi... procuratoribus nostris super his, quae ad pacem pertinent et justitiam, humiliter parueritis, imo nobis in ipsis qui vice nostra funguntur, cogemur aliud cogitare». POTTHAST 1267 (Laterano, 1201 febbraio 5) = *Reg.* III.50, *ibid.*, coll. 937-938 (la citazione alla col. 938A). POTTHAST 1268 (Laterano, 1201 febbraio 5-6) = *Reg.* III.51, coll. 938-939 (le citazioni alle coll. 938C, 939A). POTTHAST 1269 (Laterano, 1201 febbraio 5-6) = *Reg.* III.52, coll. 939-940 (le citazioni alla col. 939B, C).

³² Sul processo generale cfr. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, p. 440ss.

³³ BOLTON, *Too important to Neglect*, p. 201.

³⁴ *Reg.* IX.18 cit., col. 820B; cfr. IX.19, col. 820CD (=POTTHAST 2710: Roma, 1206 marzo 10).

³⁵ Le misure richieste dal papa, secondo la WEBB, *The Pope and the Cities*, p. 143, «were less draconian than those envisaged for Viterbo»: ma forse erano solo meno esplicite e diversamente calibrate.

³⁶ POTTHAST 2932 (Roma, 1206 dicembre 12) = *Reg.* IX.204, col. 1043AB.

Non c'è dubbio, il tono è diverso. Non si tratta più di un ordine, bensì di un consiglio, un'ammonizione, un'esortazione, preceduta da un'opportuna introduzione espressa in forme elevate e perciò retoricamente appropriate, e dunque corrette sotto il profilo del discorso diplomatico³⁷: non è più un ordine a dei subordinati, ma un'iniziativa diplomatica nei confronti di un'autorità di cui si riconosce l'autonomia. Imitino quanto è stato fatto a Firenze, i faentini: già, ma perché indicare loro l'esempio di Firenze, quando a Rimini già prima del 1184/85 «de fugandis hereticis edictum quoddam communi fuerit deliberatione statutum et scripto publico annotatum», come aveva scritto Lucio III lamentando l'inosservanza di quella disposizione da parte del podestà (che aveva trascurato di prestare giuramento proprio alle norme antiereticali) e ordinando di trattare la questione «secundum decreta, que nuper edidimus»³⁸? Forse perché in questo modo non si sarebbe avvertita nessuna minaccia per l'autonomia di Faenza, come invece sarebbe accaduto se si fosse additata a modello la città della Pentapoli? Giacché la lettera è sotto il segno del rispetto formale dell'autonomia cittadina: sono stati i fiorentini a promulgare quel certo statuto, saranno i faentini ad imitarlo o a vedere che cosa fare per difendere la religione «prout... fuerit desuper inspiratum». Non si parla più di *legitimae sanctiones*: saranno le autorità di Faenza a decidere in qual modo seguire la via indicata, in piena autonomia, da Firenze. Non sappiamo a quale disposizione facesse riferimento il pontefice, che del resto scrivendo proprio ai fiorentini il 5 marzo di quello stesso anno diceva soltanto di rallegrarsi perché quegli uomini «violenti et impii, vestra jamdudum civitatem ingressi, qui vulgariter haeretici nuncupantur (...) jam per Dei gratiam pro magno [sic: ma sarà «magna»] parte... siluerunt, et eorum pravitas a vobis cognoscitur, ac ipsorum stultitia depravatur» (lasciando una forte impressione di cautela, tanto nella genericità della formulazione quanto nell'indicare gli eretici come non appartenenti al corpo della città ma come elementi estranei ad essa, *diversi*), senza aggiungere nulla di più preciso ed anzi esortando i fiorentini a guardarsi dal contagio ereticale; mentre il giorno precedente, rivolgendosi ai pratesi nelle medesime forme che ai fiorentini, si congratulava del fatto che avessero espulso «hujusmodi violentes et impios... laudabiliter statuentes, ut nullus in terra vestra de caetero habeat consulatum, qui fuerit de fide suspectus» e ripeteva la stessa esortazione fatta ai fiorentini. A dover giudicare da questi indizi si direbbe che l'opera di convincimento dei fiorentini era ancora appena all'inizio, ma sappiamo troppo poco degli statuti comunali di quell'età per poter giudicare; possiamo soltanto inferire che qualche decisione precisa fosse stata presa anche a Firenze, o la lettera di dicembre ai faentini non avrebbe avuto alcuna credibilità³⁹.

Ma anche la formula di esortazione ci indica qualcosa di interessante. Ricorre anche nelle due lettere appena citate, quella a Firenze e quella a Prato, e tuttavia rispetto ad esse marca una differenza: è assente il vocabolo della volontà imperativa (*praecipere*), che compare invece in quelle alle città toscane, anche se l'ammonizione è fatta in modo speciale (*attentius*)⁴⁰. Non solo, dunque, in quegli otto mesi Innocenzo III aveva dismesso la volontà di *districte praecipere* alla città di Faenza, ma aveva anzi ritenuto di dover addolcire anche una formula *standard* per introdurre forme più sfumate ed insinuanti, anche se abbastanza chiare: il fatto che il papa abbia rinunciato a manifestare ai faentini il suo preciso comando, nonché ad indicare quali provvedimenti assumere giacché li lascia all'autonoma definizione del governo cittadino, non deve far ritenere loro che il suo occhio vigile non sia fisso sulla loro città e sui loro comportamenti...

³⁷ Rinviando al bel lavoro di E. ARTIFONI, *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Spoleto 1995, pp. 143-188 (soprattutto le pp. 147-148, 154-155, 159, 168-169). Cfr. ID., *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Roma 1994, pp. 158-159.

³⁸ J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Acta Pontificum Romanorum inedita*, III.1, Stuttgart 1886, n° 353 p. 317 (Verona, 1184-1185 ottobre 2). Cfr. G. ZANELLA, *Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona*, Roma 1986, p. 5ss. (ora in ID., *Hereticalia. Temi e discussioni*, Spoleto 1995, p. 67ss.).

³⁹ POTTHAST 2704 (Roma, 1206 marzo 5) = *Reg. IX.7*, coll. 813D-814A, C; POTTHAST 2702 (Roma, 1206 marzo 4) = *Reg. IX.8*, col. 815A. Cfr. WEBB, *The Pope and the Cities*, pp. 142-143.

⁴⁰ Ai fiorentini: «Monemus igitur universitatem vestram in Domino, et hortamur, per apostolica vobis scripta praecipiendo mandantes, quatenus» (col. 814C). Ai pratesi: «Monemus igitur devotionem vestram in Domino, et hortamur, per apostolica vobis scripta praecipiendo mandantes, quatenus» (col. 815A). Ai faentini: «Eapropter universitatem vestram monemus attentius, et hortamur, per apostolica scripta mandantes, quatenus» (col. 1043A). Abbiamo segnalato con il corsivo e con lo spaziato i punti di diversità.

6. Non bastò. All'inizio del gennaio 1207 un'altra lettera è spedita a Faenza dalla cancelleria apostolica, ma stavolta è indirizzata all'abate e ai monaci di Sant'Ippolito. Abbiamo saputo dal vescovo della città, scrive il papa, «quod damnabilis memoriae Otto», che egli stesso aveva giudicato eretico, ha trovato sepoltura nel cimitero della vostra chiesa e che vi rifiutate di esumarne il cadavere nonostante egli, su indicazione del legato romano, vi abbia sottoposto ad interdetto. Voi sapete, prosegue la lettera, che «impugnatores hujusmodi fidei orthodoxae non solum exsecramur, dum vivunt, et, si possumus, cohibemus... sed etiam post mortem ipsorum memoriam condemnamus»: dunque «discretioni vestrae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus... omni mora postposita, corpus ejusdem extumulare curetis»; gli abati bolognesi di San Procolo e di Santo Stefano hanno mandato di prendere, in caso contrario, tutti gli opportuni provvedimenti e senza che sia possibile appellarsi contro di essi⁴¹.

Questa lettera arricchisce il *dossier* faentino di Innocenzo III (che tuttavia non è ancora concluso) di due importanti informazioni. La prima è che il vescovo di Faenza (forse seguendo le orme di un suo predecessore che, trasferito con l'approvazione del pontefice a Pavia, aveva scritto con entusiasmo contro gli eretici)⁴² è decisamente zelante nella vigilanza dell'applicazione della normativa antiereticale: il dissotterramento del cadavere può intendersi come una conseguenza del perseguimento anche dopo la morte e della *damnatio memoriae* che comporta l'assimilazione dell'eretico a «nemico pubblico» prevista dalla *Vergentis*⁴³; il suo comportamento è deciso in accordo con il cardinale legato. La seconda è che il papa sta integrando la propria strategia per far entrare finalmente a Faenza la legislazione antiereticale (e con essa la superiore autorità della Sede Apostolica): se le autorità comunali non vogliono o non possono aderire né agli ordini né alle indicazioni di Roma gli ecclesiastici non potranno certo sottrarsi: e il rifiuto di sepoltura che, come i loro confratelli di Rimini⁴⁴, si troveranno costretti ad opporre a coloro che sono stati in fama di eresia non mancherà di avere qualche riflesso sulla vita della comunità, intendiamo sul tessuto dei rapporti collettivi: se la Chiesa romana non può affermare la propria volontà sulla *vita* di questa città irrispettosa ed ingrata (che non comprende che lo si farebbe soltanto per il suo bene) può farlo sulla *morte*: la via è decisamente più lenta, ma in compenso è senza confronti più sicura, perché non c'è dubbio che tutti moriremo... E così la volontà apostolica troverà, finalmente, rispetto.

Ma questa lettera ci dice anche, suo malgrado, che la medesima volontà apostolica ha trovato in Faenza un ostacolo più grave di quanto forse non si aspettasse. Lo stesso chiarimento del significato da attribuire alle clausole previste dalla legislazione civile sul perseguimento *post mortem* del reo di lesa maestà, e il fatto che esso preceda di sei mesi le promulgazioni solenni di Viterbo («Clerici vero non exhibeant huiusmodi pestilentibus ecclesiastica sacramenta, nec eleemosynas aut oblationes eorum accipiant. Similiter Hospitalarii ac Templarii et quilibet regulares... Quicumque praeterea tales, videlicet credentes, fautores, receptatores et defensores haereticorum praesumpserint ecclesiasticae tradere sepulturae, usque ad satisfactionem idoneam anathematis gladio feriatur») ⁴⁵, non possono non segnalare che nello scontro con Faenza Innocenzo III ha affinato la disciplina antiereticale: che la resistenza della potente città romagnola, cioè, ha per dir così costituito l'occasione per una messa a punto della legislazione contro gli eretici, o ha obbligato il pontefice a farlo. (E proprio perché è dato di scorgere una linea

⁴¹ POTTHAST 2968 (Roma, 1207 gennaio 9) = *Reg.* IX.213, coll. 1057-1058; le citazioni alla col. 1057A, B.

⁴² WEBB, *The Pope and the Cities*, pp. 136-137.

⁴³ Cfr. *Cod. Iust.* I.5.4: «In mortem quoque inquisitio tendatur. Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et hic debet subire iudicium»; VIII.8.6: «etiam post mortem rei id crimen instaurari solere (...) [Ut] etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit, ut convicto mortuo memoria eius damnetur» (*Corpus Iuris Civilis*, ed. cit., pp. 51, 374).

⁴⁴ Aprile 1204: cfr. ZANELLA, *Itinerari ereticali* cit., pp. 7-8 (= *Hereticalia. Temi e discussioni* cit., pp. 70-71). Il caso di Rimini è notevolmente interessante perché dimostra una forte resistenza anche in una città legata in maniera speciale alla Chiesa di Roma, visto che il pontefice si indirizza all'abate di San Giuliano, agli Ospedalieri, ai Cruciferi «e agli altri chierici della diocesi» (cfr. *Reg.* VII.37, in PL 215, col. 319C), vale a dire alla generalità delle istituzioni ecclesiastiche.

⁴⁵ POTTHAST 3187 (Viterbo, 1207 settembre 23) = *Reg.* X.130, PL 215, col. 1227AB.

che sfocia nelle disposizioni viterbesi del 1207 anche le *particolarità* della prima lettera ai faentini assumono un evidente risalto).

Faenza aveva una controversia aperta con la chiesa di Ravenna a proposito dei diritti su Lugo, San Potito e Oriolo; nel 1207 il podestà ottiene una dilazione di tre mesi, ma il 1° settembre di quell'anno il giudizio papale procede implacabile, e condanna i faentini. Al di là della sentenza, che verisimilmente corrispondeva alla situazione giuridica giacché indubbiamente la chiesa ravennate aveva guadagnato il diritto al controllo di quel territorio almeno durante il governo di Wiberto (1073-1100), che si era impegnato fortemente a far riconoscere i diritti che gli erano assicurati dai diplomi imperiali in qualità di titolare delle contee diseguate progressivamente nelle aree esarcali⁴⁶ (e dunque poteva avere «omnimoda jurisdictio, honor, atque districtus et alia quaedam ad haec spectantia in praedictis locis»), mentre il comune di Faenza poteva disporre soltanto della consuetudine in forza della quale, verso il riconoscimento della propria egemonia su un territorio progressivamente più vasto, vi aveva imposto la propria presenza («homines praedictorum locorum cogendo in collectis sibi, exercitu, cavalcatis, laboreris, bannis, et placitis, angaris et parangariis respondere, ac domicilia in civitate sibi constituere Faventina»), questo documento è interessante per il percorso che disegna e che sembra definire un intero atteggiamento politico. Riassumiamolo in breve: allo scadere della dilazione di tre mesi la chiesa ravennate presenta in giudizio i propri testimoni, cosa che non fa Faenza che chiede un supplemento d'istruttoria: richiesta respinta dal papa stesso, che ricorda come ci fosse stato tutto il tempo necessario per produrre i testimoni. La parte faentina allora accusa di mendacio e corruzione i testi della parte avversa e chiede di procedere contro di loro; si sospetta che si tratti di una eccezione volta a ritardare il giudizio, ma non si può evitare che quel giudizio venga sospeso e se ne convochi un altro, stavolta a carico della parte ravennate per corruzione e falsa testimonianza. Al secondo giudizio i faentini, finalmente, producono dei testimoni: ma (e qui è da notare il procedimento) molti di loro si contraddicono, oppure presentano una testimonianza non suffragata da altri; inoltre non riescono a controbattere i testi ravennati perché anche in questo si contraddicono: i pochi che non si contraddicono «usque adeo tamen malae famae sunt et levis opinionis, sicut per attestationes exhibitae est probatum, quod eorum dictis nulla vel modica fides est exhibenda». E comunque tutte le testimonianze faentine sono rigettate perché Faenza si era impegnata a dimostrare che i testi ravennati «corrupti falsa dixissent». Aggiungendo questo al fatto che Ravenna può esibire privilegi papali e diplomi imperiali, al contrario di Faenza che non è in grado di produrre nulla del genere, la causa è vinta dalla chiesa ravennate⁴⁷. Il procedimento giuridico appare ineccepibile, fermo restando il fatto che le testimonianze a favore di Faenza vengono rigettate tutte e singolarmente e in blocco, e vengono rigettate due volte: sia perché non sono credibili (e anche qui per due motivi: per le contraddizioni interne o perché i testi, si dice, non sono fededegni), sia perché comunque non avrebbero potuto essere assunte come valide perché non era tanto dei diritti di Faenza sul territorio conteso che si doveva disputare ma dell'accusa di corruzione dai faentini lanciata sui testimoni ravennati; comunque la si mettesse, il comune di Faenza non aveva più nulla cui appigliarsi.

7. Le conseguenze sono rilevanti: è negata qualunque legittimità all'espansione di Faenza, che dunque se vorrà proseguirla non avrà altra via se non quella delle armi e con forti rischi di dover fronteggiare qualche coalizione occasionalmente raggruppata intorno a Ravenna (come in quel medesimo anno i faentini sperimentarono al ritorno dal castello di Ranchio, nella diocesi di Sarsina, trovandosi la strada sbarrata dai «consueti loro nemici, Ravennati, Forlivesi, Forlimpopolesi, Cerviesi, Bertinoresi, Cesenati ed altri»), come scrive l'editore del Tolosano)⁴⁸, o quella dell'accordo puntuale e temporaneo con i detentori di signoria locale (come avvenne nel 1215 con Alberto, conte di Donigallia, dal quale il comune di Faenza comperò i diritti signorili per

⁴⁶ Cfr. G.M. CANTARELLA, *Riflessi imolesi della lotta per le investiture. Un'interpretazione*, «Studi Romagnoli» XLI (1990), p. 331ss.

⁴⁷ POTTHAST 3062 (Laterano, 1207 marzo 17-24); POTTHAST 3170 (Viterbo, 1207 settembre 1) = *Reg.* X.116, coll 1212-1215 (le citazioni alle coll. 1212C, 1214A).

⁴⁸ MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, ed. cit., CXXVIII, p. 119 n. 1.

la durata di dieci anni e al prezzo di 2000 lire ravennati); Ravenna, in nome di quella legittimità accertata per la sua chiesa, potrà d'ora in poi legittimamente contendere quella strategica area di confine⁴⁹.

Nel gennaio 1207 era morto il presule ravennate Alberto Oselletti, bolognese «energico e battagliero», già vescovo di Imola: un'area, come si sa, di crisi permanente fino a quando la città non si ridusse ad un solo insediamento, da triplice che era stato, riuscendo a vincere definitivamente nella lotta con il *Castrum Sancti Cassiani* nel quale appunto sedeva il vescovo. La candidatura dell'Oselletti era stata posta alla fine del 1201, ma era risultata perdente in favore di Soffredo, cardinale di Santa Prassede; tuttavia quell'elezione era stata annullata da Innocenzo III, che ne aveva indetta un'altra nella quale il vescovo di Imola aveva raccolto la maggioranza dei suffragi, forse grazie al forte appoggio del podestà Pietro Traversari⁵⁰. Il suo successore proveniva da Modena, ed è con lui che la chiesa di Ravenna riporta quella vittoria su Faenza. Morto nell'ottobre 1208, fu prontamente eletto arcivescovo Ubaldo, il vescovo di Faenza. Non possiamo non pensare che se questi, appena un anno prima, fosse stato solidale con la propria città nel contendere i diritti della chiesa ravennate questa difficilmente l'avrebbe chiamato a presiederla (tanto più che, a quanto pare, anche i rapporti con il comune di Ravenna erano difficili)⁵¹: è ipotizzabile, allora, che si sia mantenuto per lo meno in posizione defilata nel 1207; ma se come vescovo di Faenza non aveva ritenuto di appoggiare il comune faentino questo dovrebbe dirci di conflitti fra vescovo e comune: quei conflitti di cui, del resto, abbiamo forse visto un'eco o un'anticipazione nella lettera di Innocenzo III all'abate di Sant'Ippolito. Il vescovo di Faenza intendeva applicare la legislazione antiereticale, con tutte le implicazioni che essa comportava; il comune, trovando appoggio evidentemente in almeno un'istituzione ecclesiastica, faceva orecchio da mercante. Il vescovo, fedele servitore della Sede Apostolica, non si era comportato in maniera consentanea con il proprio comune e viene premiato con la promozione dall'antagonista di questo; Innocenzo III si inserisce in una situazione strettamente limitata e locale con curiosa coincidenza dando torto a coloro che non avevano manifestato la volontà di prestargli ascolto, e cioè punendoli. La sua offensiva nei confronti di Faenza era stata bloccata: ma anche Faenza era stata bloccata nella sua offensiva verso il territorio, e si trovò a fronteggiare quel suo ex vescovo, divenuto pastore dei suoi tradizionali nemici, sino al 21 marzo 1216. Forse non è senza significato che la cronaca del Tolosano, «sancte Faventine ecclesie diaconus»⁵², non dia notizia né dell'intervento di Innocenzo III contro gli eretici della città né del giudizio papale ad essa contrario: uomo di Chiesa il Tolosano, certo, ma prima di tutto uomo di città...

In sostanza il papa aveva conseguito il duplice obiettivo di punire i faentini e di dare fiducia alla potente, e perciò molto bersagliata, chiesa ravennate, alla quale pure, sempre seguendo la medesima strategia «del domino», stava sottraendo giurisdizioni e beni. Nel 1204 «aveva avvocato al proprio diretto dominio apostolico» la contea di Bertinoro, che del resto compariva nell'elenco dei possessi della Chiesa romana che Ottone IV nel 1201 si era impegnato a difendere e a recuperare, insieme, fra l'altro, all'«esarcato di Ravenna» e alla «terra della contessa Matilde»: già nella formulazione dell'elenco si vede come il papa intendesse la contea di Bertinoro non più pertinente alle terre ravennate ma come entità autonoma. E tuttavia non dimentichiamo il bilancio dei suoi *Gesta*: «Permisit tamen ut archiepiscopus Ravennas, salvo iure apostolicae sedis, recuperaret Brictonorium, et teneret»: nulla si poteva dire mai consolidato in quell'età e

⁴⁹ Su tutta la vicenda, che ebbe un seguito armato nel 1218 e riflessi almeno sino al 1234, è da vedere G. ROSSINI, *Un'antica controversia per il possesso di Lugo e di S. Potito*, «Studi Romagnoli» IV (1953), pp. 103-117; G. PASQUALI, *Terre e contadini nel Lughese: forme insediative e organizzazione rurale (secoli VI-XIII)* in *Storia di Lugo*, I, Forlì 1995, p. 161; ID., *Contadini e signori della bassa. Insediamenti e «deserta» del Ravennate e del Ferrarese nel Medioevo*, Bologna 1996, p. 214ss.

⁵⁰ A. VASINA, *L'elezione degli arcivescovi ravennati del sec. XIII nei rapporti con la Santa Sede*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» X (1956), pp. 56-60. Su Imola cfr. M. MONTANARI, *Una città mancata: S. Cassiano di Imola nei secoli XI-XII*, «Studi Romagnoli» XXIX (1978), pp. 495-596: parzialmente rivisto in ID., *Imola e San Cassiano. Una città e un castello in lotta per il predominio nei secoli XI-XII*, Imola 1994; e, per una rapida *Überblick* fino al XIV secolo, DRAGO, *Incastellamento e decastellamento* cit.

⁵¹ VASINA, *L'elezione degli arcivescovi ravennati* cit., pp. 61-62 e n. 40.

⁵² MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CLXXII, p. 144₁₄.

nell'azione del pontefice, tutto rimaneva fluido e basato sulle contingenze e sul loro mutare⁵³. E allora, se è vero che l'intervento a favore di Ravenna nel 1207 da un lato sottolineava l'importanza che stava assumendo la Chiesa romana, chiamata a dirimere cause che non avrebbero potuto essere risolte con la forza, e dall'altro dava un sostegno alla chiesa ravennate nei suoi rapporti politici all'interno della città, è pur vero che contemporaneamente non implicava un sostegno incondizionato della Sede Apostolica: e lo si vide nel 1211.

8. Uno dei punti di maggior difficoltà dei ravennati era costituito dai rapporti con Ferrara. C'erano in ballo, tra l'altro, le saline e il commercio del sale, le sue rendite e i suoi dazi. A Ferrara la situazione era, nella sua fluidità, abbastanza chiara: la vita della città era segnata dalla rivalità fra i Torelli e gli Este per conseguire l'egemonia, ed elemento di equilibrio era costituito dalla «rigida alternanza di Torelli ed Estensi alla podesteria del comune»⁵⁴; dal 1190 circa, vescovo era Ugucione da Pisa, maestro nell'uso degli strumenti della canonistica e del diritto, tenace nel cercare di assicurare alla propria chiesa le giurisdizioni e i possessi che essa poteva vantare. Nel 1200 un successo: Ugucione, con la mediazione degli Estensi (che già avevano chiuso, nel 1196, una lunga questione con Pomposa), ottenne il porto e il ponte di Trecenta che il comune «aveva sottratto all'episcopio»; ma nel 1206 Innocenzo III protestò per gli attacchi contro l'abbazia di Pomposa, e la sua protesta era una specie di avvertimento: ricordino i Ferraresi che Lucio III ha dovuto battersi a Verona, nel concilio del 1184, perché Ferrara non fosse trasferita ad altro potere ma restasse nel dominio della Chiesa romana, «volens vos sub apostolicae sedis dominio perpetuo retinere, quae de se vere dicere potest: "Jugum meum suave est, et onus meum leve"»; ricordino che hanno prestato il dovuto giuramento; ricordino che i giuramenti prestati «contra fidelitatem Ecclesiae... tanquam illicita non esse servanda»: e dunque rendano soddisfazione a Pomposa degli insulti di cui si sono macchiati nei confronti del monastero e dello stesso abate. Il ricorrere della citazione evangelica, collegato con quell'asserzione di invalidità di quanto proceda contro la fedeltà alla Chiesa romana (che ricorda affermazioni più generali a proposito dell'invalidità del diritto civile qualora esso contrasti con le disposizioni canoniche)⁵⁵, sono forse la spia maggiore, al di là degli stessi contenuti della lettera, di come Innocenzo III vedesse la situazione ferrarese: senza che la città fosse citata nominativamente da nessun documento o elenco di beni essa era di pertinenza romana in quanto compresa nell'esarcato e alle direttive romane doveva sottostare⁵⁶. Nel 1206 era podestà Salinguerra Torelli⁵⁷: a lui si dovevano ricondurre dunque le azioni contro i beni e le immunità ecclesiastiche; il conflitto fra famiglie a Ferrara si intrecciava dunque con un differenziato atteggiarsi nei confronti dell'autorità ecclesiastica. Nel 1211 il punto di svolta: dopo una concordia durata pochi anni e propiziata da Ottone IV Azzo VI d'Este, rettore della Marca di Ancona per conto dell'imperatore, cambia fronte e scaccia dalla città per la seconda volta Salinguerra Torelli, vicario imperiale per la Romagna. Sarebbe probabilmente azzardato dire che si

⁵³ A.I. PINI, *Il comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Ravenna III*, p. 229. *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, ed. F. Kempf, Romae 1947, n° 77 (1201 giugno 8), p. 210: «tota terra que est a Radicofano usque Ceperanum; exarchatus Rauenne; Pentapolis; Marchia; ducatus Spoletanus, terra comitisse Matildis; comitatus Brittenorii; cum aliis adiacentibus terris expressis in multis priuilegiis imperatorum a tempore Lodoyci».

⁵⁴ A. VASINA, *Comune, vescovo e signoria estense dal XII al XV secolo*, in *Storia di Ferrara, V: Il Basso Medioevo, XII-XV*, Ferrara 1987, p. 91. Cfr. A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (Sec. X-XIII)*, Bologna 1985, p. 193.

⁵⁵ Solo due esempi: POTTHAST 3188 (Viterbo, 1207 settembre 23) = *Reg. X.131, PL 215, col. 1227CD*: «constitutiones iniquas contra leges et canones a laicis promulgatas aut etiam promulgandas adversus ecclesias seu viros ecclesiasticos non solum spirituali, sed etiam temporalis auctoritate damnamus penitus et cassamus»; POTTHAST 4480 (Laterano, 1212 maggio 23) = *Reg. XV.67, PL 216, col. 591B*: «sententias a saecularibus iudicibus super re a spirituali contra sanctiones canonicas promulgatas auctoritate nostra sublato appellationis obstaculo decernatis irritas et inanes, inhibentes episcopo memorato et clericis suis ne sententiis a saecularibus iudicibus super decimis promulgatis utantur».

⁵⁶ CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara* cit., pp. 57, 86-88, 189-190; VASINA, *Comune, vescovo e signoria estense* cit., p. 89. POTTHAST 2911 (Laterano, 1206 novembre 9) = *Reg. IX.181, PL 215, coll. 1020-1021* (le citazioni alle coll. 1020C, 1021A).

⁵⁷ Cfr. A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, III, Ferrara 1850³, p. 54.

trattava di una conseguenza della scomunica lanciata contro Ottone dal papa; ma è interessante constatare che il nuovo signore di Ferrara cerca subito un collegamento con il papa ed una legittimazione da lui: ne abbiamo traccia proprio nelle lettere di Innocenzo III⁵⁸.

Una delle prime richieste dell'Estense fu di rinviare l'elezione del nuovo vescovo (Ugucione era morto nel 1210), ottenendo l'assenso del legato: «cum... capta Ferraria instanter peteret dilationem hujus electionis propter novitatem eventus». Chiese poi il permesso di costruire un castello in città, «per quod ipsam melius defendere valeat et ad fidelitatem Romanae Ecclesiae conservare»: questa frase di Innocenzo III fa intendere bene come Azzo volesse, in realtà, fortificarsi per rendere più sicura la propria signoria in città (seguendo un progetto che era ben chiaro ai contemporanei)⁵⁹, e insieme volesse presentarsi come alleato sicuro di Roma nella lotta con Ottone IV: formalizzando, per così dire, la propria rottura con l'imperatore⁶⁰. Su ambedue le questioni il pontefice diede al legato ampio mandato di decisione; ma contemporaneamente ordinò all'arcivescovo di Ravenna di munire e presidiare il castello di Argenta o, se non era in grado di farlo, di darlo all'Estense, in cambio naturalmente di garanzie: Azzo, in sostanza, era stato riconosciuto come nuovo alleato e quindi come signore di Ferrara⁶¹.

Gioverà ricordare che quattro anni prima, parola dello stesso Innocenzo III, la chiesa di Ravenna era così malmessa e indebitata da avere pignorato perfino i paramenti sacri dell'arcivescovo e da avere indotto il papa a fargliene avere di nuovi (insieme al pallio «assunto dal corpo di san Pietro») con il patto che non sarebbero stati dati in pegno⁶²: avrebbe potuto avere la forza economica di fortificare e garantire la difesa di un castello che le precedenti guerre con Ferrara avevano semidistrutto? L'alternativa proposta dal pontefice si dava davvero? Argenta era, in pratica, assegnata ad Azzo; formalmente Ravenna sarebbe stata al sicuro perché tutelata da un alleato di Roma che sarebbe divenuto un suo alleato; di fatto avrebbe perso quel castello che era riuscita a conservare persino nella «umiliante» pace del 25 settembre del 1200, particolarmente

⁵⁸ Ricordiamo in breve la storia di quegli anni: nel 1208 gli Estensi presero il sopravvento ed espulsero Salinguerra, che tuttavia riuscì a rientrare l'anno successivo. La discesa in Italia di Ottone IV per essere incoronato imperatore non modificò la fluidità della situazione: Salinguerra e Azzone si riconciliarono, ma durante una sosta ad Imola Ottone inviò l'Estense nella Marca di Ancona; poi il 20 gennaio 1210 lo nominò rettore della Marca, mentre Salinguerra diventava vicario imperiale della Romagna: in evidente contrasto con il giuramento di Neuss, riconfermato nel 1209 a Spira. Ottone aveva in Ferrara uno dei punti nevralgici delle sue alleanze nella pianura padana: non è soltanto una coincidenza che proprio in quella città il 25 marzo del 1210 avesse pubblicato il bando imperiale contro «omnes hereticos Ferrarie commorantes, Patarenos sive Caçaros vel quocumque alio nomine censentur» (ed. L. WEILAND, *MGH Constitutiones et Acta publica Imperatorum et Regum*, II, n° 35, pp. 43-44: la citazione a p. 43²⁶⁻²⁸), se si pensa alle implicazioni che questo poteva comportare non soltanto in campo religioso: e Ferrara, a stare alle parole di Geraldo del Galles, pullulava di eretici (WEBB, *The Pope and the Cities*, pp. 144-145). Ma già dal 18 gennaio Innocenzo III aveva aperto le ostilità contro l'imperatore e nel 1211 ci fu la formale scomunica. A questo punto l'Estense, mosso probabilmente da ragioni di interesse personale (anche per via della disputata eredità di Bonifacio di San Bonifacio) si schierò contro Salinguerra, che in quel periodo era nel seguito dell'imperatore, e lo scacciò nuovamente da Ferrara. Per queste notizie cfr. D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London-New York 1961, pp. 58-59, 61; CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, pp. 198-201; T. DEAN, *Este, Azzo (Azzolino) d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* 43, Roma 1993, pp. 320-322.

⁵⁹ Cfr. MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CXXXII, p. 122³⁻⁶: «Hic enim marchio Açolinus de Este, occasione dissensionum que consueverunt esse in civitatibus, Veronam illo tempore ceperat atque Ferariam, expulso Salenguerra filio Taurelli cum suis amicis a Ferarie finibus; quorum domus et bona prefectus hostiliter destruxerat marchio, eandem servans tyrannidem in Montidos cives Verone maximos». Il cronista si riferisce qui alla prima presa di Ferrara (1208): è da notare l'uso di un vocabolo, per così dire, tecnico quale *tyrannis* (cfr. G. ZANELLA, *Machiavelli prima di Machiavelli*, Ferrara 1985, pp. 5ss., 69ss.).

⁶⁰ POTTHAST 4263 (Laterano, 1211 giugno 7), 4266 (Laterano, 1211 giugno 7) = *Reg.* XIV.76, XIV.80, PL 216, coll. 438-439 (la citazione alla col. 439A), 440C.

⁶¹ POTTHAST 4260 (Laterano, 1211 giugno 4) = *Reg.* XIV.77, ivi, col. 439C: «Fidelitati tuae praesentium auctoritate mandamus quatenus castrum Argentae taliter custodire studeas et munire quod ex eo non possis incurrere aliquod detrimentum. Si vero id non poteris efficere er teipsum, a dilecto filio nobili viro marchione Estensi sufficienti cautione recepta quod ipsum fideliter custodiat ad opus Ecclesiae Ravennatis, illud eidem committere non postponas».

⁶² «Palleum de corpore B. Petri sumptum, plenitudo scilicet pontificalis officii»: POTTHAST 3087 (Laterano, 1207 aprile 16) = *Reg.* 10.47, PL 215, col. 1140B. Per l'invio dei paramenti sacri: POTTHAST 3169 (Viterbo, 1207 settembre 1) = *Reg.* 10.116, ivi, coll. 1211-1212.

onerosa per i ravennati⁶³. Gli interessi di Ravenna cedevano di fronte a quelli superiori della Chiesa di Roma: gli alleati della Sede Apostolica sono i migliori alleati di tutte le chiese che ricadono sotto la sua giurisdizione (tanto più se temporale, che lo si voglia riconoscere o no). Del resto quale migliore occasione per riaffermare la suprema giurisdizione del papa sui beni delle chiese esarcali? L'emergenza politico-militare dava bene l'occasione per un colpo di mano... E l'arcivescovo, che già a Faenza si era dimostrato attento guardiano delle prerogative romane, certo non avrebbe potuto trovare nulla da obiettare.

9. Il nuovo alleato di Roma viene dunque premiato a Ferrara e nel territorio da essa lungamente conteso a Ravenna; ma ottiene anche in feudo la Marca di Ancona, di cui del resto, come abbiamo ricordato, era già stato nominato rettore dall'imperatore, «impsumque Marchiam a sede dumtaxt apostolica recognoscens»⁶⁴. L'ex fedele di Ottone IV può divenire una pedina di una rinnovata azione di «recupero» da parte della Chiesa romana; ottiene molto, ma la Chiesa è sua volta, per lui, solo un elemento del suo gioco politico: nel 1213 Innocenzo scrive al preposito della chiesa di Ferrara che Azzo aveva concesso in godimento ad «alcuni ferraresi» redditi dalla massa di Ficarolo e di spettanza della Chiesa romana, ma «scire te volumus concessionis hujusmodi non esse factas de nostro arbitrio voluntatis. Unde nos ipsas decernimus, et tu de mandato nostro denunties irritas et inanes». L'Estense non avrebbe esitato, cioè, a utilizzare rendite ecclesiastiche per garantirsi le alleanze necessarie a mantenere l'egemonia nella città; ma in realtà era almeno dall'età di Obizzo I (1187) che i marchesi disponevano dei beni di quella massa, il cui dominio era già stato rivendicato da Adriano IV nel 1159. Che la denuncia di Innocenzo III fosse così poco tempestiva indica che l'orientamento politico della sede apostolica sta mutando e arricchendosi.

Giacché al momento di quella denuncia Azzo VI è già «clarae memoriae»⁶⁵ e suo figlio Aldobrandino è in serie difficoltà economiche e politiche, che gli impediscono di recarsi nella Marca per dare atto all'infeudazione che Roma gli ha rinnovato. Innocenzo III è allarmato della soluzione di continuità nell'infeudazione: minaccia di attribuire ad altri il feudo. Aldobrandino prende sul serio queste minacce; si indebita con i banchieri fiorentini, cui lascia come pegno la persona di suo fratello Azzo (VII), e scende nella Marca ad incontrare la morte, che lo coglie nel 1215⁶⁶. Come nel caso di Ficarolo il pontefice mostra di voler usare le maniere forti. Ma avrebbe veramente potuto fare a meno di alleati tanto preziosi quali erano gli Estensi?

Il fatto è che anche Salinguerra si stava avvicinando a Roma: nel novembre 1213 prestò giuramento di fedeltà alla Chiesa romana e ne ricevette in feudo parte «de Terra quondam clare memorie Comitisse Matildis», ma non solo: anche l'intero possesso «quondam Cavalcacomitis» (Bertinoro), l'intero comitato di Imola, e quanto la contessa Matilde aveva avuto negli episcopati «di Bologna, Modena, Reggio, Parma e negli altri episcopati». Anche Salinguerra era, in pratica, riconfermato in ciò che aveva già ottenuto da Ottone IV⁶⁷: era un nuovo alleato di Roma, e la comune appartenenza alla fedeltà alla sede apostolica rendeva più difficile la situazione per degli Estensi. Già la sua posizione era stata rafforzata dall'accordo di maggio, che aveva sancito una tregua all'interno della città e di fatto una situazione di debolezza per gli Estensi; ora con il consenso della sede apostolica Salinguerra era, per così dire, rientrato in gioco, e contestualmente veniva ridimensionato il ruolo di alleati esclusivi di Roma del quale fino ad allora avevano goduto gli Estensi: se anche non era il preludio ad un rovesciamento di alleanze era però il segno che il papa si teneva pronto a svincolarsi da un legame troppo stretto con gli Estensi, che rischiava di renderlo loro ostaggio. Quale modo migliore, per garantirsi le mani libere, che non quello di

⁶³ A.I. PINI, *Il comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina* cit., p. 228. VASINA, *Comune, vescovo e signoria estense dal XII al XV secolo*, p. 89.

⁶⁴ POTTHAST 4446a (Laterano, 1212 maggio 11) = A. THEINER, *Codex Diplomaticus Domini Temporalis S. Sedis - Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège extraits des Archives du Vatican*, I, Rome 1861, n° 56 p. 44.

⁶⁵ POTTHAST 4852 (Laterano, 1213 maggio 25) = *Reg.* XVI.143, PL 216, col. 934AC (le citazioni alla col. 934B); CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, pp. 82, 188.

⁶⁶ THEINER, *Codex Diplomaticus* cit., I, nn° 56, 57, p. 44. T. DEAN, *Este, Aldobrandino d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., pp. 300-301.

⁶⁷ THEINER, *Codex Diplomaticus*, I, n° 59, pp. 45-46; WALEY, *The Papal State* cit., p. 62.

ammettere al proprio fianco la famiglia antagonista dei propri alleati d'elezione? E Salinguerra era un antagonista di tutto rispetto; proprio in quell'anno, in settembre, aveva fatto mutilare il podestà di Modena e il mese seguente aveva fronteggiato modenesi, parmensi, mantovani e lo stesso Aldobrandino d'Este⁶⁸. Ma è da notare che il suo rientro sotto l'ombrello romano consentiva alla Sede Apostolica di dare corpo alle proprie rivendicazioni sui beni matildini e sulla Romagna: anche sulla contea di Bertinoro, tenacemente tenuta da Ravenna come dicono i *Gesta*, e su quella di Imola, un groviglio di diritti signorili e di diritti pubblici su cui si erano esercitate le città (o i nuclei urbani, se si preferisce) contendenti⁶⁹, sulle quali peraltro Bologna e Faenza esercitavano da lungo tempo una sorta di protettorato, al punto da inserirle quale clausola nelle loro *concordiae*⁷⁰. La linearità e la tenacia della Sede Apostolica non venivano smentite neppure in una situazione nella quale tutti potevano essere o erano strumento di tutti. Anche la Romagna, come il *Patrimonium* tradizionalmente inteso e tutte le altre aree rivendicate dalla Sede Apostolica, doveva essere papale. E cioè (è bene non dimenticarlo): legata alla Chiesa romana secondo forme che di questa garantissero l'*honor* (e cioè la *libertas* delle chiese che si collegava con l'intangibilità del *patrimonium*) e il *profectus*; dal rispetto della legislazione antiereticale che comportava, a tacer d'altro, la rimovibilità automatica di giudici, notai, pubblici ufficiali, podestà, consoli, rettori, conti, baroni, *fideles* in genere, e complessivamente l'accettazione della *maiestas* papale; dalla forma stessa del giuramento che i rettori locali avrebbero dovuto prestare alla Sede Apostolica⁷¹.

⁶⁸ Cfr. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, p. 202. *Corpus Chronicorum Bononiensium*, ed. cit., ad a. 1213, p. 77: «E in quello anno del mese de setembre fu ferido el podestà de Modena, e la lengua cavada de gola de volontà de Salinguerra a pé del ponte Duoxo; e più de cento 14 Modenisi funo presi. Et del mese d'otobre recolse grande hoste li Modenisi e lo marchese Aldrovandino da Est, Parmesani, Mantoani et multi altri et si andono a hoste sopra a Salinguerra al castello de Ponteduzzo» (*Cronaca A*); «El podestà de Modena fu ferido e la lengua cavada de gola del mese de setembre de volontà de Saglinguera a pe' del ponte Duoxo. Et più del mese de otobre fuono prixi più de 140 Modenixi. El marchese Aldrovandino da Este, Parmesani, Modenixi, Ferarixi, Mantoani, con multi altri si andono a campo sopra de Saglinguera al castello de ponte Duzzo» (*Cronaca B*); «E in quello anno, del mexe de setembre, fo ferido el podestà de Modena e la lengua cavada de gola de volontà de Saglenguera a pe' del ponte Duoxo, e più de 140 Modenixi fono prexi» (*Cr. Bol.*).

⁶⁹ Per le variegate posizioni della storiografia cfr. ancora DRAGO, *Incastellamento e decastellamento*; MONTANARI, *Imola e San Cassiano* cit., pp. 5-9; CANTARELLA, *Riflessi imolesi della lotta per le investiture* cit., p. 333ss.

⁷⁰ Cfr. i documenti editi dal ROSSINI in *Appendice* all'ed. del TOLOSANO: nn° XVIII, XIX (1194), XXI, XXII (1204, 1214), pp. 204, 205, 207, 208; cfr. sotto, n. 86.

⁷¹ Ci limitiamo ad alcuni accenni, del resto ben noti. Ai rettori della Tuscia Innocenzo precisò quali erano le condizioni che proponeva per l'inserimento delle loro città sotto «il giogo soave e il peso lieve» della protezione apostolica: un patto «ad honorem et profectum ecclesie, commodum et defensionem vestram» (POTTHAST 82=*Die Register Innocenz III.*, I, ed. cit., n° 89, San Pietro, 1198 aprile 16, p. 128₁₉₋₂₀). All'arcivescovo di Ravenna e ai suoi suffraganei ricordò «quanto amplius in eius iniuriam et ecclesiarum omnium preiudicium redundaret, si ecclesias in eius patrimonio constitutas non servaret in statu debite libertatis» e li ammonì «ut honori apostolice sedis et nostro deferre et ecclesiarum vestrarum libertatem videamini utiliter procurare» (POTTHAST 30=*Die Register Innocenz III.*, I, n° 27, pp. 40₂₃₋₂₆, 41₁₂₋₁₃); e ai vescovi delle Marche rammentò gli attentati di Markward «contra libertatem ecclesiasticam et ecclesie patrimonium» (POTTHAST 40=*Die Register Innocenz III.*, I, n° 38, Laterano, 1198 inizio di marzo, p. 56₃₁₋₃₂): una connessione talmente stretta di termini e concetti da fare apparire in una luce meramente retorica il monito rivolto allo stesso Markward: «Plus igitur lucrum anime tue quam terre facere cupientes, cum spiritualia temporalibus a nobis presertim sint merito preponenda» (POTTHAST 829=*Die Register Innocenz III.*, II, ed. cit., n° 159, Laterano 1199 agosto 19-15 cc., p. 312₁₀₋₁₂). Qualche accenno alle disposizioni emanate a Viterbo nel 1207: «Judices autem, advocati, et notarii nulli eorum suum impendant officium. Alioquin eodem officio perpetuo sint privati (...) Nullus talium... ad aliquod publicum officium vel commune consilium assumatur... Statutum istud in capitulari scribatur, ad quod annuatim jurent potestates, consules seu rectores... Et quicumque contempserit aut neglexerit illud servare, depositus a regimine, etc.»; «Si vero quisquam infra beati Petri patrimonium constitutus modum istum servare contempserit, ab omnibus secundum mandatum rectoris apostolici patrimonii arceatur (...) Haec omnia injungimus sub debito praestitit juramenti comitibus et baronibus, potestatibus et consulibus observanda; ut et ipsi ea fideliter servant, et per districtos suos faciant ab aliis observari» (POTTHAST 3187, 3186 [Viterbo, 1207 settembre 23] =*Reg. X.130*, 132, PL 215, coll. 1227A, B, 1228B, C); «secundum formam ecclesie iuramento» dovranno impegnarsi ad ubbidire i cesenati (POTTHAST 403, Laterano, 1198 dicembre 13 =*Die Register Innocenz III.*, I, n°461, p. 686₆); non credano i siciliani a chi dicesse loro «quod secundum aliam formam idem M(arcualdus) iuramentum prestiterit» (POTTHAST 818=*Die Register Innocenz III.*, II, n° 158, Laterano 1199 agosto 10-15 cc., p. 310₂₁₋₂₂); il nuovo arcivescovo di Ravenna riceverà il pallio «per nuntium ipsum iuxta formam nostram, quam sub bulla nostra dirigimus» (POTTHAST 1828, 1843 =*Die Register Innocenz III.*, 5.: 5. *Pontifikatsjahr: Texte*, ed. O. HAGENEDER-CH. EGGER-K. RUDOLF-A. SOMMERLECHNER, Wien 1993, n° 6, Laterano, 1202 marzo 10, p. 17₁₄₋₁₅). Cfr. MACCARRONE, *Innocenzo III e*

10. Ma queste condizioni segnavano anche i confini della difficoltà dell'impresa, e il problema era quello degli strumenti con cui conseguire quel risultato: fallita la politica dell'egemonia sulle leghe fra le città, che dopo il 1198 avevano gioiosamente ripreso a combattersi l'un l'altra, fallita cioè la strategia di ottenere tutto con un colpo solo (così com'era fallita, in fondo, nella Marca)⁷², non rimaneva altra strada che quella delle alleanze con le forze in grado di assicurare puntualmente sul territorio se non l'egemonia almeno la presenza della Chiesa di Roma. Ma si trattava di una strada tutt'altro che semplice da percorrere. Il fatto che nel 1198 i cesenati (non sufficientemente difesi da Markward e incapaci di resistere alla lega di praticamente tutte le città della Romagna) avessero cambiato partito non significava granché, al di là della contingenza immediata, e Innocenzo III era il primo a rendersene conto: il 13 dicembre di quell'anno ricordava al vescovo della città che, si, dopo che «Cesenates cum Machoardo iuraverant et sepius requisiti ad fidelitatem redire ecclesie noluerunt», in un secondo momento «Marchoardi societatem penitus reliquerunt cum aliis civitatibus Romaniole coniurantes», ma non volgeva al positivo né in quel luogo né nelle righe seguenti quanto abbiamo visto aveva sopra espresso in negativo: l'espressione *fidelitas ecclesie* non ricorre più. Anzi, lo scopo della lettera è ben definito: il vescovo dovrà comunicare lo scioglimento dell'interdetto

recepto a tot et talibus, quot et quales pro societate Rauennati de Cesenatibus iuraverunt, secundum formam ecclesie iuramento, quod super his, pro quibus interdicti fuerunt, nostro debeant parere mandato... reservans mandatum usque ad nostre beneplacitum voluntatis⁷³.

Le implicazioni sono evidenti: il vescovo dovrà comunicare alla Sede Apostolica di avere agito secondo queste disposizioni, nonché i nomi dei cesenati che si sono impegnati a nome della città: i «tanti e tali, quanti e quali» espressamente richiesti nella lettera del pontefice, che intendeva volgere in favore di Roma (pena la non remissione dell'interdetto, e senza dichiararlo apertamente) l'impegno da loro assunto di riconoscere la giurisdizione temporale della chiesa ravennate⁷⁴. L'impegno personale era importante perché avrebbe potuto far conoscere la situazione sul campo; tanto più che in città dovevano (almeno) esserci le condizioni per quella sorda lotta per l'egemonia tra famiglie di cui la cronachistica ci informa, per brandelli, per gli anni successivi. Nell'ottobre 1204 Garatone Righizzi, con l'aiuto della milizia riminese, fece dare alle fiamme ciò che era rimasto di Cesena, devastata da un altro incendio pochi mesi prima; questa notizia, data scarnamente dalle fonti cesenati, è confermata dal Tolosano, che tuttavia aggiunge: si trattava di un conflitto «inter Rainucium Scorcii et Garatonem», il quale, «volens proprias vindicare iniurias Ariminum se contulit, et una cum eis Cesenam veniens eam cepit, et a castro inferius partem magnam combussit»; e l'avrebbe avuta vinta, sottintende il cronista, se i faentini subito avvertiti non fossero corsi in aiuto della città, la qual notizia bastò perché i riminesi, «pavore concussi maximo», si ritirassero; i faentini riportarono con loro venti ostaggi dell'una e dell'altra parte e li tennero «donec ad pacem devenerunt plenariam». È difficile dire molto di più se non che all'interno della città era in corso una normale lotta tra fazioni (alla quale probabilmente aveva preso parte anche il podestà, al cui «spergiuro e falsità» gli *Annales Caesenates* imputano il primo incendio, dell'agosto di quell'anno), che in termini pressoché analoghi si ripeté nel 1216: salvo che stavolta non è fatto il nome dei Righizzi⁷⁵. Ma possiamo pensare che nella competizione per l'egemonia questa famiglia avesse cercato un collegamento con Rimini in quanto la città pentapolitana era soggetta alla Sede Apostolica? Sarebbe per lo meno

gli avvenimenti di Romagna del 1198, p. 183ss.; PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa* cit., pp. 111-114, 116-120; CAPITANI, *Legislazione antiereticale* cit., p. 47ss.

⁷² WALEY, *The Papal State*, pp. 40-42, 51, 66. Assolutamente da segnalare il recente studio di O. CAPITANI, *Federico II e le Marche: Illusioni e Delusioni* (letto ad Ascoli Piceno il 14 dicembre 1995).

⁷³ POTTHAST 403 (Laterano, 1198 dicembre 13) = *Die Register Innocenz III*, I, n°461, pp. 685-686 (le citazioni alle pp. 685²⁸⁻²⁹, 686^{2-3;5-7}).

⁷⁴ MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, pp. 201-203.

⁷⁵ Rinviamo a C. DOLCINI, *La storia religiosa fino al secolo XI*, in *Storia di Cesena* II.1, *Il Medioevo (secoli VI-XIV)*, Rimini 1983, pp. 232-234. MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CXXIX, p. 120.

azzardato. E tuttavia era di situazioni come questa che il pontefice doveva tener conto, se voleva che la sua azione di «recupero» avesse una qualche probabilità di successo. Fu forse il non averlo fatto che aveva provocato a Forlì l'impiccagione di suo nipote «quia volebat tradere civitatem ecclesie Romane»⁷⁶. Le alleanze andavano costruite all'interno delle città: erano gli uomini che di volta in volta, di momento in momento, potevano assicurarle alla fedeltà verso la Sede Apostolica.

11. In verità di punti fermi Innocenzo III e il suo progetto sembravano mancare all'interno del territorio della Romagna: tanto che nel 1212 fu il vescovo di Rimini ad essere incaricato di assicurare la protezione apostolica alle chiese di Ravenna e di Forlì (o, meglio, di rendere pubblica l'assicurazione che la Sede Apostolica non le avrebbe lasciate senza protezione). Ottone IV, l'imperatore scomunicato, in realtà non aveva recato offesa alla Chiesa ravennate, ma il vescovo di Rimini era incaricato di reprimere chiunque, avvalendosi di «concessione, sentenza, privilegio o mandato» imperiale avesse voluto muoversi «in praejudicium vel damnum ecclesiae Ravennatis»: era una protezione offerta preliminarmente, l'offerta di un aiuto insieme con una richiesta (non esplicita) di sostegno all'azione della Sede Apostolica attraverso il segnale che questa non si teneva assente da un teatro nel quale si era vista l'ampia azione di *Privilegierung* di Ottone IV, che non aveva esitato a rilasciare all'arcivescovo Ubaldo un'amplissima conferma di beni che riproduceva «tutti i diplomi precedenti»⁷⁷. La chiesa di Forlì, invece, aveva già patito gli insulti del comune e dei conti di Castrocaro, ai quali Ottone (come reazione alla scomunica, secondo il papa) aveva concesso «quasdam terras et res alias Livienensis episcopatus»: anche Ottone, come Innocenzo, cercava alleati. E li aveva trovati, se il pontefice appunto denunciava che

secundum hoc privilegium suum [*scil.* di Ottone IV]... ipsi comites et commune facientes Livienensis Ecclesiam super his per iudices suos sententialiter condemnari, res occuparunt eisdem, et distribuerunt pro velle aliis possidendas in enorme sui et Livienensis Ecclesiae detrimentum.

Ma notiamo che manca la condanna degli autori di tanto misfatto: anzi, essi hanno operato «a danno enorme» non soltanto della chiesa di Forlì ma di loro stessi: perché rischiano la censura papale e di essere dichiarati «contradictores... vel rebelles» e assoggettati alle misure conseguenti: se ne rendano conto⁷⁸. Ma quelle misure non vengono pronunciate, ancora: Innocenzo III non ha scelto, in questo caso, la strategia dello scontro frontale. Forse anche perché proprio nel 1212 il conte di Castrocaro aveva alleati bellicosi e potenti, i bolognesi, i faentini, Guido Guerra, l'abate di Galeata: per una volta i tradizionali nemici fecero una spedizione insieme (contro i Pistoiesi)⁷⁹. E poi restava il problema dell'atteggiamento delle città. A Faenza Ottone IV aveva ricevuto un'accoglienza trionfale: nel 1209 la città aveva accolto «honorifice» il patriarca di Aquileia, che lo precedeva⁸⁰, e «fidelissime» lo stesso sovrano che era sceso in Italia per la sua incoronazione, e gli aveva fornito dieci «milites... nobiles» che si erano poi ricoperti di gloria combattendo contro i suoi nemici a Roma; l'anno seguente altri otto *milites* faentini avevano seguito l'imperatore nella

⁷⁶ MACCARRONE, *Innocenzo III e gli avvenimenti di Romagna del 1198*, p. 190ss.

⁷⁷ POTTHAST 4487 (Laterano, 1212 maggio 24) = *Reg.* XV.84, PL 216, col. 603A: «mandamus quatenus, si quis concessione, sententia, privilegio, vel mandato ejusdem Othonis uti voluerit in praejudicium vel damnum Ecclesiae Ravennatis, tu ipsum ab hujusmodi praesumptione per censuram ecclesiasticam appellatione remota compescas»; G. RABOTTI, *Dai vertici dei poteri medioevali: Ravenna e la sua Chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo*, in *Storia di Ravenna III*, p. 152: cfr. p. 153. Cfr. *Fonti per la storia di Ravenna*, a cura di C. CURRADI, in *Storia di Ravenna III, I: Fonti archivistiche*, IA: *Privilegi e lettere imperiali e papali*, p. 771 nn° 85 (1209 ottobre 30), 86 (1210 marzo 2).

⁷⁸ POTTHAST 4486 (1212, Laterano maggio 23) = *Reg.* XV.85, PL 216, col. 603B, C: cfr. A. CALANDRINI-G.M. FUSCONI, *Forlì e i suoi vescovi. Appunti e documentazione per una storia della Chiesa di Forlì*, I, Forlì 1985, pp. 550-551 n. 5.

⁷⁹ MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CXLI, p. 126. Per i lineamenti generali cfr. A. VASINA, *Note sulla storia dei castelli romagnoli e sull'insediamento di Castrocaro nel Medioevo*, «Studi Romagnoli» XXXII (1981), pp. 175-189.

⁸⁰ Sul ruolo di Aquileia come tradizionale sostegno dell'impero è da vedere ora S. SAGULO, *Poppone e il papato*, in *Poppone. L'età d'oro del patriarcato di Aquileia*, Roma 1997, pp. 40-50, e la bibliografia ivi citata

sua campagna nell'Italia meridionale⁸¹. Bologna addirittura gli aprì le porte «cum grande allegrezza» nel 1212, quando, già grave della scomunica, Ottone risaliva l'Italia per ritornare in Germania: «e fé fare gran festa et zochi in la piazza del comun de Bologna e confermò li privilegii soi a' Bolognisi»⁸². Eppure già nel giugno 1211 Innocenzo III aveva avvertito il podestà e il popolo di Bologna:

Mirari cogimur et moveri quod, cum Otto dictus imperator, excommunicatus et maledictus, non cesset Romanam Ecclesiam impugnare, vos non tantum ei sed et fautoribus ejus, qui sunt excommunicati cum ipso, vestrum impenditis auxilium et favorem.

Ma né la minaccia dell'interdetto né quella di «scholas de ipsa... civitate transferri» avevano potuto impedire che il trafelato e scomunicato imperatore ricevesse quell'accoglienza nonché la richiesta del rinnovo dei privilegi imperiali. E non è da dimenticare che anche gli imolesi, il 24 gennaio 1212, ottennero un privilegio imperiale che si basava esplicitamente sulla loro tradizione di fedeltà («quoniam prenotatum Albertum potestatem et ambaxatores et ipsam civitatem Ymole et totum Commune semper Imperio fideles intelliximus extitisse»)⁸³.

Il passaggio di Ottone, per quanto effimero, in Romagna non è privo di interesse. Il 5 giugno del 1209 i faentini avevano giurato al patriarca di Aquileia che avrebbero rimesso

possessiones omnes vel quasi, ad imperium spectantium vel quasi (...) positas in episcopatu Faventino, vel in episcopatu Ymolensi et eius comitatu, vel in Bagnacavallo et eius comitatu, vel in episcopatu Livienesi [et] eius comitatu, vel in comitatu comitis Guidonis, vel in episcopatu Florentino, quarum rerum possessionem vel quasi dictus potestas nomine Communis Faventini vel cives Faventini vel alius pro eis tenutam sive possessionem habuerant vel haberent; remittendo omnia iura (...) et absolvendo a iuramentis omnes homines habitantes in eisdem prenomatis rebus aut possessionibus vel quasi, et obligatione, si qua eis fuerunt vel sunt adstricti.

Faenza si impegnava a cedere tutto ciò che aveva conquistato «a tempore mortis imperatoris Henrici»⁸⁴: sembra difficile a credersi, visto che due anni prima era stata piegata, per tre castelli, solo da un giudizio del papa, e solo temporaneamente. E difatti la cronaca del Tolosano ci fa intravedere una situazione alquanto diversa: nel 1209 i «forenses civitatum» avevano tentato di scrollarsi di dosso il giogo delle città fidando proprio nell'arrivo dell'imperatore: il conte Malvicino, che i faentini avevano costretto ad abbandonare Bagnacavallo per risiedere a Faenza, lasciò la città seguito da altri e riprese a fortificare Bagnacavallo; e seguendo il suo esempio i

⁸¹ MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CXXXIV, p. 123; CXXXVII, p. 124. Sui *milites* cfr. S. GASPARRI, *I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992.

⁸² *Corpus Chronicorum Bononiensium*, ad a. 1212: «Et in quello anno lo imperadore Otto venne de Cicilia, intrò in Bologna cum grande allegrezza, et partendosi de lì, andò in Alamagna et non tornò più perché fu privà dal papa» (*Cronaca A*, p. 76); «Et eodem anno magnus inperator Odo redit de regno Cicilie et intravit civitatem Bononie cum magno gaudio; et inde recedens ivit in Allamaneam fastinante, nec postea redit quia depositus fuit a domino papa» (*Cr. Vill.*, p. 75); ad a. 1208: «Et in l'anno quarto del suo imperio fé fare gran festa e zochi in la piazza del comun de Bologna e confermò li privilegii soi a' Bolognisi» (*Cronaca A*, p. 70); «Et fecit fieri ludum de gradizolis in platea comunis Bononie, ano quarto sui imperii (...) In lo quale anno lo dicto imperadore confermò li privile' che à lo comune de Bologna dallo imperio» (*Cr. Vill.*, p. 71).

⁸³ POTTHAST 4264 (Laterano, 1211 giugno 7) = *Reg. XIV.79*, PL 216, col. 440A, B. Sulle vicende bolognesi del 1211 e degli anni seguenti, che non videro se non un assai parziale cedimento della città di fronte ad Innocenzo III, cfr. A. HESSEL, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, trad. italiana Bologna 1975, pp. 92-93. ROSSINI, *Appendice*, n° XXVI (1212 gennaio 24), p. 211: «Otho Dei gratia Romanorum imperator augustus (...) Promittimus Albero Buccadeluzo Imolensium potestati et Palmirolo de Moredano et Pellegrino Pizoli eiusdem civitatis ambaxatoribus, recipientibus vice et nomine Communis Ymole, videlicet quod comitatum et episcopatum Ymole nec in toto nec in diviso seu parte dabimus nec concedemus nec dari faciemus Bononiensibus nec Faventinis nec alicui, qui ipsis daret vel concederet (...) Hec... promittimus perpetuo, quoniam prenotatum Albertum potestatem et ambaxatores et ipsam civitatem Ymole et totum Commune semper Imperio fideles intelliximus extitisse; et si aliqui persone daretur vel fieret aliqua concessio de comitatu Ymole, volumus quod cassa sit et prorsus vana et nullius momenti».

⁸⁴ ROSSINI, *Appendice*, n° XXIII, p. 209.

montanari avevano tentato di negare «collectas ac alia debita seu consueta servicia»: anzi, «guerram civibus facere presumpserunt», ma non solo erano stati repressi ma avevano anche dovuto subire un nuovo insediamento faentino «ad eorum contumaciam perpetue domandam». La città non rinunciava tanto facilmente a ciò che aveva acquisito e che aveva difeso già nel 1184 con la sollevazione urbana, deponendo i consoli, chiamando un podestà forestiero⁸⁵: l'atto di giugno testimoniava che essa riconosceva l'autorità eminente dell'imperatore, ma anche che confidava nel fatto che questi si accontentasse di un riconoscimento formale e che non avrebbe intrapreso nessuna azione per forzarne la volontà effettiva; se poi qualcuno aveva creduto che le promesse dei faentini potessero essere sostanziate di realtà, ebbene, si era sbagliato di grosso: tanto più che era l'imperatore ad aver bisogno di Faenza, e non viceversa.

Ma, insieme, tale riconoscimento dell'autorità imperiale negava ancora una volta la pretesa di giurisdizione della Sede Apostolica. Ne abbiamo un'ulteriore prova il 22 novembre 1211, quando gli uomini di Castel d'Imola giurarono, alla presenza del podestà di Bologna e di quello di Faenza, di «guardare et salvare et manuteneare Castrum de Ymola et eius pertinentiis [sic] ad honorem Dei et domini Ottonis Romanorum imperatoris»: il fatto è che non era Ottone a vigilare sul Castello, ma i reggitori di Bologna e di Faenza, senza il cui permesso ci si impegnava a non far nulla, nemmeno ad entrare nel comune di Imola, «et si iam intravi, manifestabo rectoribus Bononie et Faventie». L'egemonia rimaneva strettamente nelle mani delle ben più potenti città vicine, ma l'impegno era formalmente preso in nome dell'imperatore: un imperatore troppo occupato in questioni ben più grandi, potremmo aggiungere. Il 27 aprile 1213 un patto fra Imola e Castel d'Imola ribadì che quest'ultimo era sotto il controllo di Bologna e Faenza e che sarebbe spettato all'imperatore (chiunque fosse) sottrarlo ad esso⁸⁶. E così, ripetutamente, si negava la giurisdizione della Sede Apostolica. Forse perché era preferibile un signore potente e lontano, cui sarebbe bastata l'assicurazione del libero transito su territori tanto strategici (perché di collegamento con il *Regnum* meridionale) quali la Romagna e le Marche⁸⁷, ad un altro meno potente ma ben più presente, che attraverso la giurisdizione sulle anime poteva rivendicare, tramite i suoi uomini, la giurisdizione anche sui beni e sui corpi, seppure per preservarli dall'eterna dannazione?

12. Non ci sono conseguenze immediate per Bologna, Faenza, Imola da parte di Roma. Ma Ottone IV si è allontanato dal teatro italiano, mentre Innocenzo III sta coltivando un nuovo alleato, un uomo chiave, Guido da Polenta. È merito del Vasina aver riconosciuto l'importanza di una lettera papale del 12 aprile 1212 che qualifica il Polentano dell'appellativo di *nobilis vir*, e pone la sua persona e i suoi beni «sub beati Petri et nostra protectione», specialmente («specialiter») quelli situati nella diocesi di Forlì. Innocenzo sanzionava la crescita sociale di una famiglia ma insieme sottolineava che essa era dovuta solamente alle sue buone relazioni con la Chiesa romana: e ciò nell'incontestabile circostanza di essere la sola autorità chiamata a farlo. Giacché si trattava di

⁸⁵ MAGISTRI TOLOSANI *Chronicum Faventinum*, CXXXVIII, p. 125. Trascriviamo il breve capitolo nella sua interezza perché ci sembra particolarmente chiaro: «Audito et vere cognito quod O[tto] de Saxonia ad summum Romani imperii conscenderat apicem, forenses civitatum Ytalie ad optatum, quod diu intenderant, conati sunt deducere finem. Laborant enim dominia civitatum ceu importabile iugum a suis longe proicere cervicibus. Anno itaque Domini MCCVIII comes Malvicinus et alii Bagnacaballenses, relictis domibus quas coacti Favencie fecerant, domum reversi, burgum Bagnacaballi munire ceperunt pro viribus. Quorum quidem exemplo montanarii nostri collectas ac alia debita seu consueta servicia prorsus negantes, guerram civibus facere presumpserunt. At Faventini, preter multa mala quibus illos afflixerunt, montem Runtane ad eorum contumaciam perpetue domandam sub anno habitaverunt prefato». (Questo capitolo è da considerarsi senza dubbio opera del Tolosano: cfr. MASCANZONI, *Il Tolosano e i suoi continuatori* cit., pp. 121-122). Cfr. A. VASINA, *I conti e il comitato di Bagnacavallo: contributo di storia politica e istituzionale* in *Storia di Bagnacavallo*, Bologna 1994, p. 150ss.; ID., *Società ed economia a Faenza dopo il mille*, in *Parliamo della nostra città* (Faenza 21-30 ottobre 1976), Castalbolognese 1977, p. 105.

⁸⁶ ROSSINI, *Appendice*, n° XXV, pp. 210-211; n° XXVI, p. 212₅₋₁₁: «et quod de cetero aliquel vel aliquos honimes castru Ymole vel eius curie non recipient Ymolam in eorum civem vel in eorum habitatorem, donec Castrum Ymole auferretur Communi Bononie et Faventie ab imperatore, vel donec Commune Bononie et Faventie communiter eum et guardiam ipsius Catri haberent».

⁸⁷ Cfr. E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, trad. italiana Milano 1988, pp. 121, 482. (Si veda ora O. CAPITANI, *Federico II e le Marche: Illusioni e Delusioni* relazione tenuta ad Ascoli Piceno nel dicembre 1995).

beni *concessi* ai Polentani, che potevano «forse far parte dell'eredità dei conti di Bertinoro», e dunque che incidentalmente avrebbero potuto essere romani e rivendicabili dalla Sede Apostolica; Guido ne sarebbe stato il più vigilante custode, e proprio in zone e in momenti in cui l'influenza della Sede Apostolica sembrava più vaga e dove, non a caso, questa sottolineava il carattere del tutto particolare del proprio intervento. Ma contestualmente sarebbe stato un uomo legato a Roma all'interno di Ravenna, in buoni rapporti con «un ambiente, come quello ravennate e nella fattispecie dei Traversari, prevalentemente filosvevo»: ciò che in quegli anni non poteva non essere consentaneo con l'indirizzo politico assunto da Innocenzo III⁸⁸.

Anche all'interno di Ravenna il papa stringe alleanze personali, tanto più necessarie, anzi, dopo che il suo intervento aveva privato la chiesa ravennate del castello di Argenta in favore, si ricorderà, degli Este. Come gli Estensi e Salinguerra, i da Polenta costituiscono una pedina della Sede Apostolica. Ma, come nel caso di Salinguerra e degli Estensi, anche per il da Polenta la Sede Apostolica è una pedina. È una pedina dei potenti che stanno emergendo, dei nuovi potenti che si insignoriscono di pertinenze della Chiesa di Roma e con il suo permesso: troppo deboli, gli uni, per poter sfuggire alla necessità della legittimazione; troppo debole, l'altra, per poter conseguire nei fatti quanto pretende di diritto. Nel luglio 1213 Federico II rinnova i consueti impegni, gli stessi già assunti da Ottone IV, nei confronti della Chiesa romana, mentre cinque mesi prima ha costituito, come Ottone IV, un proprio rappresentante («*generalem legatum nostrum*», «*vice nostra*») in Lombardia, nella marca di Verona, in Tuscia e in Romagna: dei quali «luoghi, città e terre» il prelado è nominato vicario «*ad tempora vite sue, vicariam ut prediximus ei in feodum concedentes*»; sono rinnovate anche le contraddizioni, e tuttavia se Federico II fosse in grado di sostanziare di realtà quanto istituisce con privilegio anche la Chiesa di Roma potrebbe dirsi appagata: ma così non è, e che il giovane nuovo sovrano ribadisca il proprio impegno nel 1214 non vale se non come atto d'intenti⁸⁹. Il problema, per ora, non ha soluzione: nell'attesa che la situazione, eventualmente, possa modificarsi, e nella speranza che ciò possa avvenire, domina il compromesso.

13. Sempre provvisorio e da rinnovare, sempre abbastanza inefficace per Roma. Il senso di delusione, forse, non è soltanto dell'osservatore moderno: «*labor erat magnus, et fructus parvus, et propter excrescentem malitiam homines non poterant facile coerceri*», commentano i *Gesta Innocentii III*⁹⁰. Il vuoto di operatività che ci ha colpito in essi corrisponde al vuoto di risultati dell'operatività del papa in Romagna: la mancanza di dichiarazioni solenni di Innocenzo sulla Romagna (che del resto va di concerto con l'assenza di un'idea geopolitica chiaramente distinta da quella della provincia ecclesiastica ravennate)⁹¹ è, in fondo, un'attestazione di realismo politico.

⁸⁸ VASINA, *Dai Traversari ai Polenta*, pp. 562, 576; «*res... quas felicis memoriae Gregorius papa praedecessor noster tuis progenitoribus intuitu devotionis quam ad Romanam habebant Ecclesiam dignoscitur concessisse*»: POTTHAST 4430 (Laterano, 1212 aprile 12) = *Reg.* XV.25, col. 563C, D.

⁸⁹ I giuramenti di Federico II sono editi in MGH *Const.* II, nn° 46-50, pp. 57-62; per la designazione del vescovo di Trento cfr. *ivi*, n° 45, p. 56₂₆₋₃₃: «*generalem legatum nostrum constituimus per totam Lombardiam et marchiam Veronensem atque Tusciam et Romaniam, ad pacem faciendam et componendam et ad bonum statum per totam terram reformandum et ad fidelitates vice nostra recipiendas nec non iura et possessiones imperii undique recuperandas. Ad hec etiam ad evidenciam nostre circa ipsum episcopum consanguineum nostrum dilectionis, in omnibus prenotatis locis, civitatibus et terris ipsum nostrum vicarium instituimus ad tempora vite sue, vicariam ut prediximus ei in feodum concedentes*». Ci sembra da notare il fatto che Federico non si limiti, come Ottone, a costituire un *legato*, ma insista sul suo ruolo di *vicario*.

⁹⁰ *Gesta*, XVII, coll. XXIX-XXX: «*Quia vero longum esset explicare per singula quam diligens et studiosus extiterit circa patrimonium Ecclesiae reformandum, sufficiat dixisse pauca de multis, quia multa possunt excogitari de paucis; quamvis hanc sollicitudinem quodammodo haberet exosam (unde saepe dicebat: 'Qui tangit picem, coinquinabitur ab ea'), maxime quia labor erat magnus, et fructus parvus, et propter excrescentem malitiam homines non poterant facile coerceri*».

⁹¹ La forma *isarcatus Rauenne* compare, come s'è visto, in una occasione (I.27), così come *Romaniola* (I.461); ma non è mai associata, salvo errore, alle altre regioni che componevano l'area delle rivendicazioni temporali di Roma. Anzi si può notare una significativa distinzione nella disposizione che istituisce i capitoli annuali dei monasteri «*nullo medio ad Romanam ecclesiam pertinentium*»: quelli «*per Tusciam, Marchiam et ducatum Spoletanum constituta*» dovranno convenire a Perugia, mentre «*pro universis abbatibus et conventibus per Mediolanensem, Rauennatensem et Ianuensem provincias et Ferrariensem, Placentinam, et Papiensem dioceses constitutis ad Romanam ecclesiam nullo*

È un grave caso di presbiopia storiografica inserire, come è stato fatto, la Romagna (e le Marche) fra le «terre che... Innocenzo aveva in pratica governato nei [primi] dieci anni del suo pontificato»⁹². Si deve anzi notare che uno degli studi più recenti, sulle «città degli stati papali», non fa affatto menzione di quelle città dell'Esarcato⁹³ che, come indicano i casi di Faenza, sembrano essere riuscite ad opporre una certa efficace resistenza all'opera pervasiva di questo pontefice romano. La stessa fissazione nell'onomastica e nella toponomastica della forma *Patareni* potrebbe essere il segno della vanità degli sforzi di Innocenzo III persino nell'azione antiereticale e nell'opera di penetrazione nelle autonomie cittadine che essa comportava⁹⁴. Con la Romagna la Sede Apostolica era ancora agli inizi⁹⁵.

Appendice: a proposito del testamento di Enrico VI

Com'è noto il dettato del testamento di Enrico VI è riportato non integralmente dai *Gesta Innocentii III papae*:

in hac fuga perdidit Marcualdus universam supellectilem sua et inventum est in quodam scrinio testamentum imperatoris Henrici, aurea bulla signatum, in quo, inter caetera, haec de verbo continebantur ad verbum.

«Guarda caso, vi sono inserite soltanto le clausole più favorevoli agli interessi papali», ha commentato l'Abulafia⁹⁶. Già: ma perché?

Innanzitutto va osservato che il testamento è stato stilato in previsione di una (certo non auspicabile, ma pur sempre possibile) scomparsa prematura dell'imperatore, precedente alla maggiore età e all'associazione al trono dell'unico discendente maschio Federico II; la situazione del resto poteva consigliarlo⁹⁷. Dunque va sottolineata la preoccupazione di conservare la corona ad un re minorenni, il che è uno dei grandi problemi dei regni nel pieno Medioevo⁹⁸; il che significa anche lasciare in eredità all'eventuale orfano il minor numero di nemici possibile: come aveva fatto, ad esempio, Enrico III quando intorno al suo letto di morte aveva convocato, perdonato e impegnato all'ubbidienza nei confronti del piccolo Enrico IV dei vassalli tanto potenti quanto riottosi quali i Canossa-Lorena⁹⁹. E dunque andavano rispettate tutte le condizioni che si sarebbe potuto fingere che non esistevano soltanto finché si fosse stati in grado di non farle sussistere *di fatto*, che ma che nell'assenza di autorità e mezzi per farle passare in secondo piano avrebbero fatto avvertire il loro peso, condizionato il re minorenni, potuto mettere in discussione

medio pertinentibus... conventus fiat apud Placentiam» (POTTHAST 1828, 1843 = *Die Register Innocenz III.*, 5., ed. cit., n° 158, Laterano, 1203 febbraio 15, pp. 307¹⁹⁻²⁰, 310-311). Ci sembra sia necessario segnalare che i documenti imperiali non direttamente correlati con la Chiesa di Roma (come avviene, per esempio, con i giuramenti di Ottone IV e di Federico II) usano, al contrario, la forma *Romania*: tanto Ottone IV («Romaniola»: MGH *Const.* II, n° 28, p. 33₃₀) quanto Federico II («Romaniam»: *ivi*, n° 45, p. 56₂₇₋₂₈): si tratta forse della pragmatica presa d'atto dell'esistenza di realtà che non corrispondono più alle antiche definizioni cui si tiene legata la Chiesa romana per insistere sulla continuità nel tempo della sua legittimità: dell'esistenza di realtà che possono essere definite solo con vaghezza ma che proprio per essa aprono spazi nuovi per chi abbia la capacità di intervenire in esse?

⁹² ABULAFIA, *Federico II* cit., p. 91; è utile comunque vedere, sull'avventura italiana di Ottone IV, le pp. 90-97.

⁹³ B. BOLTON, 'Except the Lord keep the city': towns in the papal states at the turn of the twelfth century, in *Church and City 1000-1500*, Cambridge 1992, pp. 199-218.

⁹⁴ Cfr. L. PAOLINI, «Domus» e zona degli eretici. L'esempio di Bologna nel XIII secolo, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» XXXV (1981), pp. 377-378; DRAGO, *Incastellamento e decastellamento*, a proposito della *Villa Tumberum Paterenorum* nell'Imolese. Si vedano, del resto, le interessanti osservazioni generali di G. ZANELLA, *Hereticalia Italica*, in *A Ovidio Capitani. Scritti degli allievi bolognesi*, Bologna 1990, p. 221ss. (ora in *Hereticalia. Temi e discussioni*, p. 176ss.).

⁹⁵ Cfr. A. VASINA, *Governanti e governati nella 'provincia Romandiole' dei secoli XIII e XIV*, in *Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato Pontificio. La Marca nel contesto del potere temporale*, Ascoli Piceno €, p. 45ss.

⁹⁶ *Gesta* XXVII, col. LIIA. ABULAFIA, *Federico II*, p. 78.

⁹⁷ Un quadro sufficientemente riassuntivo e convincente in ABULAFIA, *Federico II*, p. 65ss.

⁹⁸ Ci permettiamo di rinviare ora al nostro *Principi e corti. L'Europa del XII secolo*, Torino 1997, pp.€.

⁹⁹ Cfr. invece P. GOLINELLI, *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo*, Milano 1991, p. 128.

la sua stessa sopravvivenza. Dunque non c'è da meravigliarsi se il testamento (o, meglio, la parte che ci è stata trasmessa) esordisce con

Imperatrix concors nostra et filius noster Fredericus domino papae et ecclesiae Romanae exhibeant omnia iura, quae a regibus Siciliae consueverunt habere.

La Chiesa di Roma, se non fosse stato garantito il suo diritto, non avrebbe esitato a brandire il patto beneventano del 1156, che dopo la morte di Guglielmo II (1189) si era sostanziato di realtà. E la storia recente del regno di Sicilia sarebbe da sé sola sufficiente ad intendere il significato di quanto segue:

Si vero praedicta consors nostra praemoreretur, filius noster secundum ordinationem suam remaneat, et si filius noster sine herede decesserit, regnum Siciliae ad Romanam ecclesiam deveniat;

il caso di Guglielmo II, per l'appunto, era ancora troppo recente. E poi è contemplata un'altra eventualità, e certo non perché Enrico VI potesse desiderarla:

Si vero filius noster praemoreretur, dilecta consors nostra regnum in vita sua teneat, et post mortem suam regnum Siciliae ad Romanam ecclesiam deveniat¹⁰⁰.

Il piccolo Federico e sua madre, dunque, avrebbero dovuto godere della garanzia del sostegno della Chiesa di Roma, perché essa avrebbe trovato in loro la certezza del riconoscimento dei propri diritti. È la Chiesa romana, insomma, il primo interlocutore del testante e di chi gli sarebbe sopravvissuto, e la clausola successiva lo chiarisce ancor meglio:

De imperio ordinamus, quod dominus papa et ecclesia Romana illud filio nostro confirment; et pro hac confirmatione imperii et regni volumus, quod tota terra nostra comitissae Mathildis restituatur domino papae et Romanae ecclesiae, praeter Medisinam et Argelatam cum earum pertinentiis.

Con ciò il testamento apre un nuovo capitolo: se il primo passo sarebbe stato quello di ottenere l'appoggio di Roma perché a Federico II fosse riconosciuta la corona di Sicilia, il secondo mirava a garantirgli la successione nella dignità imperiale: e per questo ci si impegnava a restituire quanto del *Patrimonium beati Petri* era detenuto dall'imperatore (la famosa eredità matildina che era stata oggetto di un accordo fra Innocenzo II e Lotario III nel 1133)¹⁰¹ nonché a garantire, come afferma la clausola immediatamente successiva, il *Patrimonium* nel Lazio settentrionale. Da chi la Chiesa di Roma avrebbe potuto ottenere assicurazioni più ampie?

Restavano la Marca (dove la Chiesa romana, proprio in quel torno di tempo, stava contrastando l'azione imperiale) e la Romagna. Visto l'andamento degli ultimi anni non bastava blandire e rassicurare la Sede Apostolica: le si dovevano riconoscere i suoi diritti su quelle terre che rivendicava, offrire la garanzia che nessuno avrebbe potuto minacciarli, e anzi che essi avrebbero potuto riempirsi di realtà: ed ecco entrare in scena Markward.

Insuper praecipimus Marcualdo senescalco nostro, ut ducatum Ravennae, terram Brittonorii et marchiam Anconitanensem recipiat a domino papa et Romana ecclesia, et recognoscat ab eis Medisinam et Argelatam cum suis pertinentiis. De quibus omnibus bonis securitatem ei iuret et fidelitatem ei faciat sicut domino suo. In morte vero sua, si sine herede decesserit,

¹⁰⁰ *Testamentum*, ed. L. WEILAND, MGH *Const.* I, n° 379, pp. 530-531.

¹⁰¹ Ivi, n° 117, pp. 169-170.

ducatus Ravennae, terra Brittonorii et marchia Anconae, Medisina et Argelata cum suis pertinentiis in dominio Romanae ecclesiae permaneant¹⁰².

Dunque era esplicitamente riconosciuto il diritto di infeudazione da parte della Chiesa romana. Ma insieme, come ha scritto il Tabacco, «nel XII secolo tenere in feudo un castello o una signoria o un comitato o un marchesato o ducato implicava ancor sempre il riconoscimento di un superiore cui rendere omaggio e prestare assistenza in caso di necessità, ma significava in pari tempo inamovibilità del suo detentore e della sua famiglia dal potere esercitato»¹⁰³: con questa disposizione quindi si garantivano al papa la legittima capacità di infeudazione e a Markward, *parvenu* potente e fedele che per la sua stessa posizione era intimamente antagonista con le casate dei Grandi che avrebbero potuto competere per entrambe le corone, un dominio (potenzialmente) ereditario; Markward avrebbe avuto il compito e l'interesse di tenere il proprio feudo sotto il suo controllo, il papa avrebbe avuto la garanzia che quelle su terre tanto a lungo rivendicate un effettivo controllo si sarebbe finalmente potuto esercitare, perché Markward poteva detenere la forza militare necessaria per conseguire quell'obiettivo. Contemporaneamente avere un vassallo tanto potente com'era il senescalco imperiale avrebbe potuto rassicurare la Chiesa romana di fronte ad eventuali altri nemici, mentre proprio la capacità militare di Markward, potenziata dall'ampio feudo che era nelle sue mani, avrebbe potuto incutere rispetto, e quindi anche garantire il rispetto degli interessi del minore Federico: e questo sarebbe stato nell'interesse dello stesso Markward, perché egli avrebbe tratto legittimità proprio dal medesimo documento che, mentre l'istituiva come feudatario della Chiesa di Roma, disegnava le condizioni per la successione del figlio di Enrico VI.

È un disegno compatto e chiarissimo: l'imperatore intende lasciare in eredità una situazione la più tranquilla possibile, la più tranquillizzante per Roma, la più adatta per assicurare la successione al diretto discendente. Se il testamento appare sfacciatamente favorevole alla Chiesa di Roma è soltanto perché esso riconosce in un quadro politicamente aggiornato (e dunque credibile agli occhi dell'interlocutore) non solo tutti i diritti che essa rivendicava da secoli (sull'Esarcato) ma anche quelli che aveva accumulato negli ultimi ottant'anni (l'eredità matildina, il regno di Sicilia): temperati comunque dall'ingombrante, per quanto anche rassicurante sotto un certo profilo, presenza di Markward. Il testamento di Enrico VI è un sistema di concessioni e garanzie per rendere fattibile l'unica cosa che potesse stare a cuore ad un re (e/o imperatore) cui fosse toccato di morire troppo presto: la successione ereditaria.

¹⁰² Ivi, p. 531₃₋₆, 10-16. Ci sembra sia da notare che Medicina e Argelato, come avverrà anche nell'infeudazione papale del 1213 a Salinguerra Torelli (THEINER, *Codex Diplomaticus*, I, n° 59, p. 45) e diversamente dall'uso che si registra negli impegni sottoscritti da Ottone IV e da Federico II, si trovino scorporate dall'insieme indistinto e generico della «terra della contessa Matilde»; e forse si potrà ricordare che proprio a proposito di Medicina nel 1251 ci furono delle frizioni tra Innocenzo IV e i bolognesi (cfr. O. CAPITANI, *Federico II nella storiografia dei contemporanei*, «Documenti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna» XXVII [1996], pp. 18-19). Del fatto che Enrico VI (cioè, naturalmente, la sua cancelleria) intendesse fornire al suo successore uno strumento pratico, utile, *concretamente utilizzabile nell'azione pratica*, anche questo particolare può essere un eccellente indizio.

¹⁰³ G. TABACCO, *Profilo di storia del Medioevo latino-germanico*, Torino 1996², p. 91.